

I quaderni

di

www.paweb.it

Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali

Direzione scientifica di: E. D'Aristotile

8

Ottobre 2018

GLI ATTORI PRINCIPALI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Commissione Elettorale Comunale
Commissione Elettorale Circondariale

Cosimo Damiano Zacà

Supplemento periodico di www.paweb.it

I quaderni

di

www.paweb.it

Approfondimenti di contabilità e gestione degli enti locali

Direzione scientifica di: E. D'Aristotile

GLI ATTORI PRINCIPALI DEL PROCEDIMENTO ELETTORALE

**Responsabile dell'Ufficio Elettorale
Commissione Elettorale Comunale
Commissione Elettorale Circondariale**

Cosimo Damiano Zacà

L'AUTORE

Cosimo Damiano Zacà – già Capo Servizio SS.DD. con posizione organizzativa presso il Comune di Nardò (LE) - Autore di diversi lavori in materia di Servizi Demografici – Docente formatore in materia di Servizi Demografici

© Tutti i diritti sono riservati
Riproduzione vietata

QUADERNI DI PAWEB

Approfondimenti di contabilità e gestione degli Enti Locali
Supplemento mensile del periodico telematico www.paweb.it

Direttore Scientifico

E. D'ARISTOTILE

Proprietario editore

CEL Servizi S.r.l.
Via Ognissanti, 17 - 66100 Chieti
www.paweb.it - e mail: info@paweb.it



Questo numero è stato chiuso
in redazione il 3 ottobre 2018

I testi dei provvedimenti pubblicati nel presente Quaderno non sono ufficiali. Per gli atti normativi, l'unico testo che fa fede è quello pubblicato a mezzo stampa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ogni autore è responsabile del contenuto del proprio elaborato e di eventuali diritti di terzi.

Per eventuali collaborazioni e/o contributi scrivere info@cersel.it

SOMMARIO

Premessa.....	5
1. L'Ufficiale Elettorale	5
1.1 L'istituzione dell'Ufficiale Elettorale: l'evoluzione normativa.....	5
1.1.1 L'Ufficiale Elettorale nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.0000 abitanti	7
1.2 La figura del responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale	9
1.2.1 I compiti del responsabile dell'Ufficiale Elettorale	10
1.2.2 La verbalizzazione delle operazioni dell'Ufficiale Elettorale.....	13
2. La Commissione elettorale comunale.....	15
2.1 La Commissione elettorale comunale: soppressione-sopravvivenza-insopprimibilità	15
2.2 La Commissione elettorale comunale (oggi)	16
2.2.1 La procedura di elezione della Commissione elettorale comunale	17
2.2.2 Funzionamento della Commissione elettorale comunale.....	20
3. La Commissione elettorale circondariale.....	21
3.1 La Commissione elettorale circondariale: composizione e compiti	21
3.2 I compiti della Commissione elettorale circondariale nell'esame ed ammissione delle liste e delle candidature	23
3.2.1 Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali	24
3.2.2 Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale per l'esame delle candidature	25
3.2.3 Accertamento della data di presentazione delle liste.....	25
3.2.4 Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme.....	26
3.2.5 Controllo del numero dei candidati e parità di genere.....	28
3.2.6 Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dell'insussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.gls. 31/12/2012, n. 235.....	31
3.2.7 Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali	33
3.2.8 Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	34
3.2.9 Controllo dell'avvenuto deposito del programma amministrativo	34

3.2.10 Esame dei contrassegni di lista	35
3.2.11 Nuova riunione della Commissione circondariale	37
3.2.12 Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste.....	38
3.2.13 Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio	39
3.3 Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale	40
Appendice.....	42

Premessa

Il Testo Unico 20 marzo 1967, n. 223, delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, che a tutt'oggi costituisce il corpo normativo fondamentale in materia elettorale, ha subito nel corso degli anni profonde modificazioni a seguito dell'entrata in vigore di diverse norme legislative.

Tale ricca produzione legislativa, anche se frammentaria e spesso "scoordinata", è stato il frutto del processo di trasformazione che ha investito, specialmente in questi ultimi anni l'assetto socio-politico del nostro Paese e per queste ragioni, a nostro avviso, si avverte l'esigenza di affrontare, con un intervento globale, la riscrittura del T.U. dell'elettorato attivo.

In questo lavoro ci occuperemo degli attori principali del procedimento elettorale: il Responsabile dell'Ufficio Elettorale, la Commissione Elettorale Comunale e la Commissione Elettorale Circondariale, che sicuramente non sono passati "indenni" da questi interventi normativi, provando anche a dare degli spunti di riflessione su questa delicata materia.

Partendo dall'istituzione della figura dell'Ufficiale Elettorale e dalla "sua" evoluzione normativa, ci soffermeremo sui compiti, ruoli e competenze di questa importante figura, sui criteri di individuazione del responsabile dell'Ufficio elettorale, sulle nuove competenze e sulle modalità di elezione della Commissione Elettorale Comunale, sull'importante e responsabile ruolo svolto dalla Commissione Elettorale Circondariale in sede non solo di controllo delle operazioni compiute dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale, ma anche e soprattutto di esame e verifica di tutta la documentazione inerente le candidature e le liste, in occasione delle elezioni amministrative comunali.

Verrà trattato brevemente in un apposito paragrafo il problema dell'impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale.

Il tutto supportato dalle più significative sentenze emesse in merito al procedimento elettorale dai diversi T.A.R. e dai più importanti orientamenti del Consiglio di Stato.

In coda troveremo gli adempimenti e il relativo calendario dei termini delle revisioni dinamiche sia ordinarie che straordinarie e di quelle semestrali delle liste elettorali a cui si deve attenere il Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

1. L'Ufficiale Elettorale

1.1 L'istituzione dell'Ufficiale Elettorale: l'evoluzione normativa

Dal 1° Gennaio 2002 aveva trovato applicazione una delle innovazioni più importanti apportata dalla legge 24 novembre 2000, n. 340, che recava «disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi», e disponeva, all'art.26, l'istituzione dell'ufficiale elettorale.

L'articolo 26, modificando alcune parti del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, introduceva l'articolo 4 bis, che in dettaglio, prevedeva l'istituzione dell'Ufficiale Elettorale.

Detto articolo così recitava:

1. Alla tenuta e all'aggiornamento delle liste elettorali provvede l'Ufficiale elettorale, secondo le norme del presente testo unico.

2. Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti l'Ufficiale elettorale è il Sindaco, quale Ufficiale di governo. Nei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti l'ufficiale elettorale è la Commissione elettorale prevista dagli articoli 12,13,14 e 15 del presente testo unico.

3. Il Sindaco può delegare e revocare le funzioni di Ufficiale elettorale al segretario comunale o a un funzionario del Comune.

4. Ogni delegazione e revoca, delle funzioni di cui al comma 3 deve essere approvata dal Prefetto.

5. Se il Sindaco è sospeso dalle funzioni di ufficiale del Governo, i poteri previsti nel presente articolo spettano al commissario prefettizio incaricato di esercitare dette funzioni. Egli può delegare le funzioni di ufficiale elettorale ad idoneo funzionario o impiegato del Comune.

6. In tutti i casi di assenza, o impedimento del sindaco, le funzioni di ufficiale elettorale, sempre che non siano state delegate a norma del comma 3, sono svolte dal vice sindaco o, in via subordinata, dal consigliere anziano."

Tale normativa prescriveva che alla tenuta e all'aggiornamento e non alla revisione delle liste elettorali provvedeva l'ufficiale elettorale, in conformità alle disposizioni dettate dallo stesso art. 26.

La novità apportata dalla legge di semplificazione citata non interessava tutti i Comuni, ma soltanto alcuni, ossia quelli con popolazione legale inferiore a 15.000 abitanti, nei quali, anche se non era esplicitamente affermato, veniva abolita la Commissione elettorale comunale ed i suoi compiti erano assunti dall'ufficiale elettorale.

Le funzioni ed i compiti dell'ufficiale elettorale nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti erano svolti dalla predetta Commissione, che continuava a funzionare come per il passato.

Occorre precisare che, al fine di uniformare la disciplina, si generalizzava l'istituzione del nuovo organo, l'ufficiale elettorale, per poi subito differenziarlo, in ordine alla sua individuazione, che si configurava, da un lato, come organo monocratico: il Sindaco, nella veste di ufficiale di Governo, e dall' altro, la Commissione Elettorale Comunale, di diversa composizione rispetto al passato, che doveva operare, invece, come organo collegiale.

Ci si chiedeva del perché di una tale scelta, di cui non si riusciva a comprendere la motivazione, in quanto le ragioni della semplificazione del procedimento amministrativo erano vivamente sentite in tutti i Comuni, non solo in quelli con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Inoltre, nel caso in cui il Sindaco avesse delegato le funzioni di ufficiale elettorale al Segretario o ad un funzionario, si sarebbe avuta l'anomala situazione in cui una stessa funzione veniva esercitata, indifferentemente, da un organo burocratico o da un organo squisitamente politico, come la Commissione composta esclusivamente da consiglieri; differenza determinata solo dalla diversa composizione demografica del Comune.

A proposito della delega, il Ministero dell'Interno con circolare n. 178 del 14 novembre 2001 emanava le seguenti istruzioni:

- la delega potrà essere conferita a dipendenti comunali che appartengano almeno alla categoria "D";
- nei Comuni privi di funzionari la delega può essere attribuita ai responsabili degli Uffici o dei Servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale;
- la delega dovrà valorizzare le professionalità presenti negli Enti Locali;
- la delega, da redigersi in carta libera, deve essere corredata, nel caso che riguardi un funzionario del Comune, da una breve relazione nella quale il Sindaco porrà in evidenza gli elementi e le considerazioni che hanno determinato la scelta del delegato;
- la revoca, come ogni atto amministrativo, deve essere motivata;
- ogni delega o revoca deve essere approvata dal Prefetto.

In data 21 dicembre 2005 con nostra (degli operatori) somma sorpresa con la legge, n. 270 recante "Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica" veniva reintrodotta la Commissione Elettorale Comunale nei Comuni inferiori ai 15.0000 abitanti, con possibilità di delega delle funzioni al segretario comunale o ad altro funzio-

nario del Comune, e venivano approvate altre importanti novità, tra le quali la scelta a cura della Commissione (e non più il sorteggio) degli scrutatori da nominare presso gli uffici elettorali di sezione in occasioni delle diverse tornate elettorali.

La designazione dei medesimi doveva avvenire all'unanimità e, in difetto, per singola votazione.

Successivamente con la legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244) veniva stabilito che le funzioni della Commissione elettorale Comunale, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223.

1.1.1 L'Ufficiale elettorale nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e nei Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti

La legge 21 dicembre 2005, n. 270, pubblicata sulla G.U. del 30/12/2005, in vigore dal 31.12.2005, ha modificato l'art. 4/bis del D. P. R. 20 marzo 1967, n. 223, istituendo anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale.

Si riporta qui di seguito testualmente quanto affermato, a tal proposito, nell'art. 10 della suddetta legge e dalla circolare ministeriale MIATSE n. 1/2006, per poter meglio capire la portata di questa modifica.

I commi 2 e 3 dell'articolo citato stabiliscono rispettivamente:

comma 2: "All'articolo 12, primo comma, del citato testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, le parole: "nei Comuni con Popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti", sono soppresse.

Il secondo comma del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente: "La Commissione è composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e da quattro supplenti nei Comuni al cui consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri, da otto componenti effettivi e otto supplenti negli altri comuni"

comma 3: "Nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti la Commissione Elettorale Comunale prevista dagli artt. 12,13,14 e 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, è costituita non oltre il trentesimo giorno dalla detta di entrata in vigore della presente legge".

La circolare ministeriale MIATSE n. 1/2006 afferma tra l'altro:

"Una rilevante innovazione è stata altresì introdotta dal comma 2 del medesimo articolo che, nel sostituire il secondo comma dell'articolo 12 del T.U. n. 223/1967, ha modificato la composizione della Commissione Elettorale Comunale anche per la maggior parte di Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti".

Tale Commissione, infatti, doveva essere composta dal Sindaco e da quattro componenti effettivi e quattro supplenti nei Comuni al cui Consiglio sono assegnati fino a cinquanta consiglieri comunali, da otto componenti effettivi e da otto componenti supplenti negli altri Comuni.

Alla luce delle suddette disposizioni, si ritiene, pertanto, che i Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti le cui commissioni elettorali comunali risultavano avere un numero di componenti diverso da quello previsto dalla nuova legge dovevano procedere, come già in analoga circostanza (vedasi circolare MIATSE n. 178/2001), ad una nuova elezione di tutti i componenti la Commissione.

Anche tali elezioni dovevano avvenire entro il medesimo termine del 30 gennaio 2006.

Per meglio comprendere la problematica che si vuole evidenziare, appare opportuno riportare quanto in merito alla composizione e alla durata in carica della C.E.C. riportava al paragrafo 11, la circolare ministeriale n. 2600/L del 1° febbraio 1986:

" Nella considerazione, poi, che, come è dato rilevare, la costituzione e la durata in carica della Commissione è collegata strettamente con la vita del Consiglio Comunale, di cui è diretta emanazione.... Peraltro, per assicurare il regolare funzionamento della Commissione, il secondo comma dell'art. 15 disciplina la rinnovazione integrale di essa quando, per dimissioni, morte, decadenza o altra causa, i componenti, compresi i supplenti, si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni in prima convocazione.

In tal caso la Commissione decade ed il Consiglio comunale, con procedura d'urgenza, e nel termine massimo di un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza, deve procedere alla sua rinnovazione."

Nella circolare del Ministero dell'Interno MIATSE n. 1/2006 del 4 gennaio 2006, si fa riferimento, in termini analogici, alle precedenti istruzioni impartite con la circolare MIATSE n. 178 del 14 Novembre 2001.

La situazione è diametralmente diversa. In precedenza la composizione delle Commissioni Elettorali Comunali era di 4 componenti nei comuni cui erano assegnati 20 consiglieri, di 6 componenti nei Comuni dai 30 ai 50 consiglieri e di 8 componenti negli altri Comuni.

Successivamente con l'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340, la composizione è stata modificata prevedendo 6 componenti nei Comuni cui erano assegnati fino a 50 consiglieri e 8 componenti negli altri e, contemporaneamente, istituendo, per i Comuni fino a 15.000 abitanti, la figura dell'Ufficiale Elettorale in forma monocratica.

Altra modifica è stata apportata dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 che all'art. 3 – quinquies, prevede tra l'altro che nei Comuni ai quali sono assegnati sino a cinquanta consiglieri comunali, il numero dei componenti effettivi e di quelli supplenti delle Commissioni Elettorali Comunali (oltre al Sindaco) sia pari a tre e non più a quattro, come era stato stabilito dall'art. 10 della legge n. 270/2005.

Tale modifica si era resa necessaria per superare le difficoltà, segnalate da numerose amministrazioni comunali, di procedere alla elezione delle commissioni suddette nei comuni con dodici consiglieri comunali.

Facendo un breve excursus storico si può vedere come i Comuni cui erano assegnati fino a 20 consiglieri (da 10.000 a 30.000 abitanti) vennero a trovarsi nella differente situazione, a seconda della densità demografica.

Quelli fino a 14.999 abitanti vedevano l'esaurimento delle funzioni delle Commissioni Elettorali Comunali, svolte, come abbiamo già visto, dal 1° gennaio 2002, dall'Ufficiale in forma monocratica, mentre i Comuni da quindicimila a trentamila (la cui Commissione comunale era composta da quattro membri) si trovavano a dover operare con Commissioni Elettorali comunali di sei componenti.

In questa situazione, non potendosi prevedere alcuna forma di "integrazione" della composizione della Commissione elettorale comunale, del tutto inammissibile, con la circolare MIAITSE n. 178/2001 era stato ritenuto giustamente, in via amministrativa, di procedere al rinnovo della Commissione.

Nelle modifiche introdotte sia dalla legge 270/05, che dalla legge n. 22/06, si registrava una situazione opposta, cioè la riduzione del numero dei componenti (da sei a tre) per tutti i Comuni da 15.000 a 500.000 abitanti.

Da una lettura comparata della norma e di quanto contenuto nella circolare n. 2660/L, si evinceva che le Commissioni elettorali comunali dei Comuni interessati a questo aggiornamento dovessero continuare a deliberare fino al rinnovo integrale del collegio, applicando la nuova composizione, solo in tale occasione.

La norma non contemplava, infatti, una decadenza di quelle esistenti.

Il terzo comma dell'articolo 10 della più volte citata legge 270/05, infatti, fa riferimento esclusivamente ai Comuni dove la C.E.C. doveva essere ricostituita, nulla dicendo, e potendolo fare, circa la C.E.C. operante con sei membri. Indirizzò interpretativo diverso da quello espresso dal Ministero nella circolare MIAITSE n. 1/06 del 4/01/2006.

Anche ad ammettere la sostenibilità dell'interpretazione così data, rimaneva aperta la questione di come potesse il Consiglio Comunale, espressione massima dell'autonomia locale, procedere ad un rinnovo integrale di un organo, da esso stesso eletto, che operava in condizioni di legittimità, senza che questo fosse venuto meno o per scioglimento del Consiglio, o per naturale scadenza oppure per dimissioni della maggioranza dei componenti.

La questione andava posta, semmai, su come il Consiglio comunale avesse potuto procedere ad una "nuova elezione" della Commissione elettorale comunale, pur essendo a tutti gli effetti pienamente operante.

Un organo, previsto da norma di rango primario, può cessare solo in presenza di altra norma, di pari rango, che disponesse in tal senso.

L'art.10 della legge 270/2005 si limitava, infatti, solamente a fissare un termine per la costituzione delle Commissioni Elettorali Comunali nei Comuni che ne erano sprovvisti, a seguito della introduzione della figura dell'Ufficiale Elettorale in qualità di organo monocratico.

1.2 La figura del responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale

L'art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008, definitivamente approvata in data 24 dicembre 2007, come abbiamo già scritto, stabilisce che le funzioni della Commissione Elettorale Comunale, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono assegnate al responsabile dell'Ufficio Elettorale, ad eccezione di quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del d.P.R. 223/1967.

La normativa prevedeva, inoltre, che in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ogni riferimento alla Commissione Elettorale Comunale doveva intendersi riferita al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

Ad esclusione, però, di quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, che disciplinano la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli scrutatori, nonché la nomina degli stessi in occasione delle diverse elezioni o referendum.

Al responsabile dell'Ufficio elettorale sono assegnate, ope legis, le funzioni relative alla tenuta e revisione delle liste elettorali e, quindi, esercitando tali funzioni, agisce come Ufficiale Elettorale.

L'introduzione di questa figura da parte del legislatore si colloca nell'ottica del risparmio di risorse economiche e umane e dello snellimento e della semplificazione dei procedimenti elettorali in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali.

In fase di stesura e di discussione della legge sono stati presentati diversi emendamenti al contenuto dell'art.2, alcuni dei quali prevedevano l'attribuzione della funzione di Ufficiale Elettorale al Sindaco, con possibilità, di delega ad idoneo funzionario.

Non si è ritenuto, però, da parte del legislatore, prenderli in considerazione.

Si è deciso, invece, di attribuire tali funzioni ad un organo burocratico che deriva direttamente dalla legge.

Da ciò si può dedurre che lo stesso legislatore abbia ritenuto opportuno e funzionale assegnare queste competenze di natura prettamente gestionale al responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Archiviato del tutto il vecchio impianto normativo che prevedeva organismi diversi ad occuparsi degli adempimenti elettorali descritti, a seconda della fascia demografica, si ritiene opportuno che tutti i Comuni, qualora non avessero ancora ottemperato in merito, provvedessero alla individuazione formale del Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Appare superfluo evidenziare che per i Comuni ove la figura di Ufficiale Elettorale non coincide con quella di Responsabile dell'Ufficio può presentarsi qualche difficoltà nell'individuazione della figura.

In questo caso, si dovrà intervenire sul Regolamento degli Uffici e dei Servizi (art. 48 del T.U. 267/2000) in cui prevedere e individuare questa figura.

Così come si ritiene opportuno, per assicurare la continuità del servizio, individuare in sede di adeguamento e rivisitazione del Regolamento, il funzionario o impiegato, che in assenza del responsabile, lo sostituisca e adempia a tutte le incombenze previste per legge.

Com'è formulata la norma, è da escludersi un'apposita delega di Ufficiale Elettorale al Responsabile di tale ufficio, perché le funzioni sono assegnate direttamente dalla legge (art. 2, comma 30, legge 244/2007).

In presenza del Dirigente dell'Area in cui ricadono i Servizi Demografici o di un funzionario con posizione organizzativa che si occupa anche di altri servizi, si ritiene che si possa procedere a delegare idoneo impiegato, avvalendosi dell'art. 109, comma 2, T.U. 267/2000.

Appare scontato che il Dirigente sovraordinato, il Segretario Comunale, e, in ultima analisi anche il Sindaco, a seconda dei casi e dell'organizzazione dell'Ente, nell'individuazione del Responsabile dell'Ufficiale Elettorale, debba formalizzare detto incarico.

Della eventuale delega o dell'incarico dovrà essere data opportuna comunicazione alla Prefettura e al Presidente della Commissione/Sottocommissione Elettorale Circondariale.

L'individuazione del «Responsabile del Servizio elettorale», cui affidare le funzioni, deve essere «coniugata» con la scelta di chi conosce in modo approfondito il servizio elettorale. Non può essere nominato «Responsabile del Servizio elettorale» chi non conosce affatto questo Servizio.

Appare scontato che deve essere inquadrato in una categoria che includa in sé la possibilità di assumere responsabilità e agire insieme ad un gruppo di collaboratori, come è ovvio che allo stesso vada riconosciuta una qualche indennità.

Il vecchio C.C.N.L. già prevedeva delle forme di incentivazioni; queste certamente non sono sufficienti a fronte della grossa responsabilità che la novellata legge attribuisce al «Responsabile del Servizio elettorale» ed appare necessario, quindi, adeguare responsabilità e riscontro finanziario.

1.2.1 I compiti del responsabile dell'Ufficio Elettorale

L'articolo 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in combinato disposto con l'articolo 4 bis, comma 2, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, stabilisce che compete al Responsabile dell'Ufficio Elettorale, che agisce in veste di Ufficiale Elettorale, non solo la responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento delle liste elettorali, ma anche quella di adempiere ad altri funzioni e compiti previsti sia dallo stesso Testo Unico, che da leggi speciali aventi a riferimento la materia elettorale. Nella individuazione delle attribuzioni dell'ufficiale elettorale, infatti, occorre tenere conto di quanto disposto dal comma 13 dell'articolo 26 della legge 340 del 2000, secondo il quale «in tutte le leggi o decreti, aventi ad oggetto materia elettorale, che fanno riferimento alla Commissione Elettorale Comunale, tale riferimento si intende all'Ufficiale Elettorale».

L'Ufficiale Elettorale, pertanto, è competente non solo per la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali (artt. 16, 18-33, T.U. 223/1989), ma, altresì, per la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e per la compilazione delle liste di sezione (artt. 34-41 dello stesso Testo Unico).

L'Ufficiale Elettorale deve ritenersi competente, anche ai fini dell'espressione del parere al Sindaco, in ordine all'iscrizione, entro il mese di febbraio di ogni anno, ed all'aggiornamento, entro il mese di ottobre, dell'albo dei cittadini, iscritti nelle liste elettorali, idonei all'ufficio di Presidente di seggio (art. 1, commi 5 ed 8, della legge 21 marzo 1990, n. 53).

La tenuta delle liste elettorali dei cittadini aventi diritto al voto, come più volte ribadito, è minuziosamente e rigidamente disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Sono elettori tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e non ricadono in una delle cause di esclusione previste dalla legge (articolo 2 del citato d.P.R.).

L'iscrizione nelle liste elettorali, pur costituendo un titolo legale, non ha alcuna efficacia costitutiva per l'esercizio del diritto di voto, ma semplicemente un'efficacia dichiarativa.

L'esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, infatti, non può essere condizionato o subordinato ad alcuna formalità amministrativa.

Tutte le controversie relative alla iscrizione (ovvero cancellazione) nelle liste elettorali rientrano nella giurisdizione della magistratura ordinaria e non di quella amministrativa in quanto l'iscrizione nelle liste elettorali costituisce un diritto soggettivo del cittadino.

I ricorsi avverso le decisioni dell'Ufficiale elettorale comunale sono presentati alla Commissione Elettorale Circondariale, contro le cui decisioni è ammesso il ricorso in Corte d'appello.

L'aggiornamento delle liste elettorali, cioè l'iscrizione di coloro che nel semestre successivo compiono il diciottesimo anno di età e la cancellazione per irreperibilità, si effettua con revisioni semestrali (articolo 7) al 31 luglio e al 31 dicembre di ogni anno.

In occasione di tornate elettorali, l'Ufficiale elettorale deve in ogni caso provvedere alle variazioni nei tempi stabiliti dalla legge.

Tra l'una e l'altra revisione non sono ammesse variazioni alle liste elettorali, se non per le cause espressamente previste (articolo 32 e successivi).

Oltre alle procedure previste per la revisione semestrale, alle liste elettorali possono essere apportate variazioni per alcune motivazioni predefinite.

Si tratta di variazioni che non importano una valutazione della sussistenza del diritto elettorale, ma si caratterizzano per una specie di automaticità.

Anzi, più che di automaticità, si dovrebbe parlare di effetti di fatti, comportamenti, evenienze che si proiettano sul diritto elettorale.

L'esempio più lineare è quello della morte, che, importando la perdita della capacità giuridica, come quella di agire, determina la perdita della capacità elettorale come uno degli effetti connessi.

Altro esempio è la perdita della cittadinanza, che, in quanto presupposto della capacità elettorale, venendo meno, travolge anche quella.

In entrambi questi casi, la perdita della capacità elettorale è conseguenza del venire meno di qualche presupposto essenziale del diritto elettorale, senza che questo sia oggetto di valutazione.

Tali variazioni sono effettuate con il procedimento della revisione dinamica, cui il responsabile dell'ufficio elettorale comunale/ufficiale elettorale è chiamato a provvedere almeno ogni sei mesi e in ogni caso in occasione delle consultazioni elettorali (c.d. revisione dinamica straordinaria, in quanto ha luogo al di fuori della periodicità ordinaria).

La revisione dinamica, costituendo un aggiornamento delle liste elettorali, opera sia per cancellazioni (1^a tornata) che per iscrizioni (2^a tornata).

Prima tornata della revisione dinamica

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale/Ufficiale Elettorale provvede:

- alle cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita della capacità elettorale per provvedimenti definitivi dell'autorità giudiziaria, trasferimento della residenza in altro Comune, duplice iscrizione, rettifica delle generalità dell'elettore o elettrici;
- alle iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno d'età ovvero in conseguenza del riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative ovvero per decisioni della Commissione Elettorale Circondariale.

Il sindaco trasmette copia del verbale delle suddette operazioni alla Commissione Elettorale Circondariale, al Prefetto e al Procuratore della Repubblica competenti per territorio.

Sempre a cura del Sindaco, entro dieci giorni dall'adozione del verbale del Responsabile dell'Ufficio Elettorale/l'Ufficiale Elettorale, si deve procedere alla notifica delle cancellazioni agli interessati, con l'ovvia esclusione di quelle per morte.

Seconda tornata della revisione dinamica

Il Responsabile Ufficiale Elettorale/Ufficiale Elettorale provvede alle seguenti variazioni:

➤ **iscrizioni riguardanti:**

- a) coloro che abbiano trasferito o avuta ripristinata la residenza da altro Comune;
- b) coloro che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana ed abbiano già compiuto il 18° anno di età;
- c) i cittadini che siano risultati omessi nelle precedenti revisioni;
- d) i cittadini residenti all'estero, che abbiano inoltrato domanda di iscrizione o di reinscrizione ai sensi dell'art. 11;
- e) i cittadini già residenti all'estero che siano rimpatriati ed iscritti in anagrafe;
- f) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere temporanea, abbiano riacquisito la capacità per il decorso del termine;
- g) i cittadini che, non iscritti o cancellati dalle liste per una causa di incapacità a carattere definitivo, abbiano riacquisito la capacità elettorale per annullamento della sentenza, amnistia, riabilitazione, nonché quelli di cui alla lettera f) che per i medesimi motivi abbiano riacquisito la capacità prima della scadenza del termine;
- h) gli elettori che dovranno essere contemporaneamente proposti per la cancellazione per rettifiche di generalità;
- i) i cittadini residenti all'estero da iscrivere a seguito di decisioni della C.E.circ. su ricorsi presentati dagli stessi;

➤ **cancellazione dei cittadini** per i quali, dopo l'attuazione della prima tornata, sia pervenuta la documentazione comprovante la causa che determina la cancellazione stessa, ad eccezione delle cancellazioni per trasferimento della residenza in altro Comune della Repubblica, cui dovrà provvedersi esclusivamente con la prima tornata;

➤ **variazioni per trasferimento di abitazione nella circoscrizione di altra sezione del Comune.**

Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmesso al Prefetto, al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale circondariale.

I provvedimenti del responsabile dell'Ufficio elettorale relativi alle iscrizioni per trasferimento di residenza, per acquisto del diritto elettorale, per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età e per riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative, unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse.

Del deposito il Sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da pubblicare nell'albo comunale ed affiggere in altri luoghi pubblici.

I provvedimenti del responsabile dell'Ufficio elettorale relativi alle variazioni per perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni dalla loro adozione, per mezzo di comunicazioni conformi al **Mod. G/DN**.

È necessario procedere alla notificazione dei provvedimenti di iscrizione relativi agli elettori residenti definitivamente all'estero.

Ogni motivo, sia di cancellazione che di iscrizione, deve essere documentato con certificazione in originale emanata dall'autorità competente.

In caso di elezioni è inoltre prevista una **revisione dinamica straordinaria**, da eseguire sempre in due distinte tornate (prima le cancellazioni e poi le iscrizioni), la prima tornata al 48°, la seconda al 45° giorno antecedente le consultazioni.

Coloro che sono interessati da trasferimenti anagrafici definiti successivamente alla revisione dinamica straordinaria, manterranno l'iscrizione nelle liste elettorali del comune di provenienza fino alla prima revisione utile.

Questi elettori dovranno esercitare, quindi, in caso di elezioni, il loro diritto di voto nel comune di precedente residenza.

Come si rileva dall'art. 32, comma 4, le revisioni dinamiche straordinarie incontrano delle limitazioni dettate dai tempi; infatti, mentre le cancellazioni per morte possono essere effettuate sino a 15 giorni prima della data in cui si svolgono le elezioni, in quanto non comportano alcun problema, le cancellazioni per uno dei motivi indicati ai nn. 2, 3, e 4 dell'art. 32, nonché le variazioni per trasferimento di residenza o di abitazione nella circoscrizione di altra sezione, non sono consentite oltre la data di pubblicazione del manifesto che indice le elezioni.

Per quanto concerne, poi, le iscrizioni per motivi diversi (acquisto o riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative), queste possono essere apportate sino al trentesimo giorno antecedente la data della votazione.

Ai sensi, poi, dell'ultimo comma dell'art. 40, anche dopo il blocco liste, possono essere apportate alle sole liste sezionali, le variazioni relative alla rettifica di errori materiali di scritturazione o di omissione di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

Il Responsabile dell'ufficio elettorale provvederà, inoltre, con il blocco liste, anche agli eventuali adempimenti di cui al comma 5-bis dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella parte concernente, in particolare, le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

I Comuni non interessati al voto potranno soprassedere all'effettuazione della revisione dinamica straordinaria, a meno che non siano direttamente attivati da uno dei comuni ove si svolgeranno le consultazioni, o comunque potranno procedere solo alle operazioni di cancellazione e iscrizione per trasferimento della residenza.

1.2.2 La verbalizzazione delle operazioni dell'Ufficiale elettorale

L'art. 17 del T.U. 223 del 1967, come modificato dalla legge 340/2000, disciplina la verbalizzazione delle operazioni compiute dall'organo preposto alla "revisione delle liste elettorali". Recita testualmente:

“Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficiale Elettorale per la revisione delle liste elettorali viene redatto, su apposito registro, un verbale.

Nel caso in cui l'Ufficiale Elettorale è la Commissione Elettorale Comunale, il verbale è redatto dal Segretario ed è sottoscritto dai membri della Commissione presenti alla seduta e dal Segretario.

Il verbale deve recare l'indicazione del voto di ciascuno dei componenti e le eventuali ragioni di dissenso in caso di voto contrario sull'argomento in discussione.

Rispetto alla normativa che regola la vita delle assemblee degli organi collegiali, in cui nessuno è tenuto a rendere palesi le ragioni del voto espresso, in questa situazione il legislatore ha disposto in maniera diversa.

Tale disposizione si correla al carattere pubblico delle adunanze della Commissione, per cui i cittadini debbono essere edotti delle motivazioni che inducono un commissario ad opporsi ad un'iscrizione o cancellazione nell'Albo degli scrutatori, anche al fine di consentire all'interessato o a un qualunque cittadino di presentare ricorso, nelle forme previste dalla legge.

Ritornando alla verbalizzazione degli atti predisposti dal Responsabile dell'ufficio elettorale comunale relativi alla tenuta e revisione delle liste elettorali,

La circolare n.1/2008 del Ministero dell'Interno specifica che per gli atti di revisione delle liste elettorali è possibile continuare a utilizzare i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/2002 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, nella versione già predisposta per l'Ufficiale Elettorale.

In tali modelli occorre avere cura di sostituire, nelle note riferite all'Ufficiale Elettorale, la dicitura: "Il Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell'art. 4 bis del d. P.R. n. 223/1967, come modificato dall'art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 "con la dicitura: "Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale".

Al Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale è legittimamente riconosciuto l'utilizzo del potere di autotutela sugli atti da lui formati.

L'utilizzo di questo istituto è comunque precluso qualora sia intervenuta una pronuncia nel merito in relazione all'atto da annullare e/o da riformare in quanto, in tal caso, il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale si dovrà conformare alla decisione assunta dalla Commissione/Sottocommissione Elettorale Circondariale.

Come per il passato, si richiede che i verbali siano raccolti in apposito registro, ma è consentito l'uso di un idoneo raccoglitore a seconda delle obiettive esigenze dell'Ufficiale Elettorale, cui debbono essere acclusi tutti gli allegati relativi alle stesse operazioni (elenchi delle variazioni delle liste, delle sezioni, ecc).

Per quanto riguarda la numerazione, risulta che vi siano orientamenti diversi sul criterio di numerazione, in quanto in alcuni Comuni si preferisce ricorrere alla numerazione progressiva annuale, così che ad ogni anno solare inizia una nuova numerazione; mentre in altri si preferisce ricorrere alla numerazione progressiva rispetto al mandato dell'organo collegiale, così che, nel secondo caso, il primo verbale formato con l'insediamento porta il numero -1- proseguendo nella numerazione senza soluzione di continuità fino all'insediamento dell'organo collegiale nella nuova composizione.

Tutti i processi verbali, indipendentemente dalla tipologia, formati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale vengono, inoltre, inviati al Presidente della Commissione Elettorale Circondariale, al Procuratore della Repubblica competente per territorio, nonché al Prefetto.

A questo organo, infatti, compete una funzione di vigilanza sugli adempimenti del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale che è diversa da quella di controllo affidata alla Commissione/Sottocommissione Elettorale Circondariale, quest'ultima comunque presieduta dal Prefetto o da un suo delegato.

L'elettorato attivo è, infatti, materia di competenza esclusiva dello Stato e il Prefetto rappresenta un organo periferico dell'Amministrazione statale con competenza generale e di sovrintendenza alle funzioni residue esercitate dallo Stato.

2. La Commissione Elettorale Comunale

2.1 La Commissione elettorale comunale: soppressione –sopravvivenza - insopprimibilità

L'art. 41 della legge 27 dicembre 1997, n.449, riproposto interamente nell'art. 96 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, aveva posto il problema della sopravvivenza della Commissione Elettorale Comunale.

Il citato articolo prevedeva che il competente organo di direzione politica di ogni pubblica Amministrazione, individuasse, entro sei mesi dall'inizio di ogni anno finanziario, gli organi collegiali con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione di fini istituzionali.

Gli organi che non erano considerati tali, erano soppressi e le relative funzioni assegnate all'Ufficio interno che si occupava principalmente della materia.

L' art. 96 del Testo Unico degli Enti Locali recitava, infatti, testualmente:

«1. Al fine di conseguire risparmi di spesa e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i Consigli e le Giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificabili come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia».

A seguito dell'entrata in vigore di tale disposizione legislativa, alcuni Comuni avevano ritenuto che anche la Commissione elettorale comunale poteva, secondo gli artt. 41 e l'art. 96, già citati, rientrare in questa previsione.

A conferma di ciò interveniva la sentenza del *T.A.R. Calabria – sezione di Reggio Calabria del 28/01/1999, n. 48*, che poneva in luce la ratio della norma, che era quella di «conseguire risparmi di spesa e recupero di efficienza dei procedimenti amministrativi».

Il problema della indispensabilità della Commissione andava risolto tenendo conto del nuovo ordinamento degli enti locali, che distingueva tra funzione di indirizzo e di controllo, spettante agli amministratori e funzione di direzione o di gestione, di competenza dell'apparato burocratico.

I compiti del citato organo collegiale, infatti, potevano essere svolti dagli uffici comunali, come in realtà avveniva ed avviene, senza l'ausilio di organi terzi, che erano indispensabili quando al segretario comunale, ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi non era consentito assumere poteri decisionali di natura gestionale, demandati, invece, alla struttura politica.

La Commissione Elettorale Comunale, infatti, era deputata a svolgere questo compito squisitamente burocratico, volto a conferire i crismi della legittimità all'operato dell'ufficio elettorale comunale.

Peraltro, la norma sembrava essere del tutto conforme ed in sintonia con gli orientamenti del Ministero dell'Interno, che con un disegno di legge (presentato alla Camera il 6 giugno 1981, n. 2562) prevedeva l'abolizione delle Commissioni elettorali comunali, esigenza ribadita da altre analoghe proposte di legge.

L'abolizione delle Commissioni comportava l'istituzione della figura dell'ufficiale elettorale, attribuita al Sindaco, in qualità di ufficiale del Governo, con possibilità di delega dei compiti di gestione al segretario comunale o ad idoneo impiegato, analogamente a quanto disposto con l'art. 26 della legge 340.

A fronte di queste ragioni, favorevoli all'applicabilità dell'art. 41 (ora, art. 96 T.U.E.L.) anche nei confronti della “nostra” Commissione occorre, tuttavia, rilevare che il Ministero dell'In-

terno era intervenuto con la circolare ministeriale del 15.07.1999, n.16 per sostenere con forza l'illegittimità della soppressione di questo organismo obbligatorio per legge.

Di contro il Ministero della Funzione Pubblica riteneva necessario procedere all'individuazione degli organi collegiali, che in quanto non indispensabili, potevano essere eliminati, anche se erano previsti da norme primarie, senza procedere alla distinzione tra organi facoltativi ed obbligatori, distinzione non posta dalla legge, giusta circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 11 gennaio 2000, n. 1.

A questo punto interveniva il più volte citato art. 26 della legge 340 del 2000, il quale procedeva alla soppressione (implicita) della Commissione elettorale comunale nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, nei quali acquisiva la qualifica di ufficiale elettorale, conservandola negli altri Comuni.

Si sperava che la riforma parziale attuata, fosse considerata come sperimentale e che il sistema adottato, opportunamente, ma nei soli Comuni minori, fosse esteso a tutti gli altri Comuni, non sussistendo pratiche e valide ragioni per conservare tale dualità di normativa.

Infatti, con la soppressione della Commissione elettorale comunale, si potevano conseguire i seguenti risultati:

- riduzione dei tempi di attuazione degli adempimenti prescritti, in quanto non occorre più attendere i tempi della convocazione, riunione (con il rischio della diserzione) e decisione dell'organo collegiale;
- riduzione delle spese per la corresponsione dei gettoni di presenza ai componenti della Commissione.

"L'istituzione dell'Ufficiale elettorale è stato un fatto positivo ed ha permesso un ritorno all'efficienza e all'economicità nella attività amministrativa elettorale", ebbero a dire alcuni esperti della materia.

"Sarebbe opportuno, affermarono, estendere l'istituzione dell'Ufficiale Elettorale anche ai Comuni con popolazione pari o superiore ai 15.000 abitanti che rappresentano solo l'8% dei Comuni italiani".

Di contro, come già detto, arrivò la "doccia fredda dell'art. 10 della legge 270/05 che ripristinò anche nei Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la Commissione Elettorale Comunale, con possibilità di delega di tali funzioni da parte della stessa ad idoneo funzionario comunale.

2.2 La Commissione elettorale comunale (oggi)

La Commissione Elettorale Comunale, ricordiamo, è stata istituita dal T.U. 26 giugno 1913, n. 821.

Ad essa erano attribuite le competenze per la tenuta e la revisione delle liste elettorali; i compiti che svolgeva erano in gran parte quelli previsti dalla legge n. 1058/1947, rivisti e trasferiti nel T.U. 20 marzo 1967, n. 223 come modificato dalla legge 7 febbraio 1977, n. 40.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), ha rivisto, con l'art. 2, comma 30, l'assetto delle competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, trasferendole, come abbiamo più volte ribadito, dal 1 gennaio 2008, in tutti i Comuni, indipendentemente dal numero degli abitanti, direttamente ad un organo monocratico: il Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

La citata normativa mantiene le competenze della Commissione Elettorale Comunale limitatamente alla tenuta e revisione dell'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale e alla nomina degli scrutatori, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione (legge 8 marzo 1989, n. 95, articolo 6), presso gli Uffici Elettorali di sezione, in occasione di consultazione elettorale o referendaria.

Tali attribuzioni vengono confermate in maniera esclusiva alla Commissione Elettorale Comunale così come introdotte dalla sostituzione dell'art. 6 della legge n. 95/1989, per opera del comma 4 dell'art. 9 della legge n. 270/2005 e da ultimo modificato dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22 che ha cambiato le precedenti regole sulle modalità di aggiornamento e di nomina degli scrutatori tra gli elettori iscritti nell'apposito Albo.

La circolare del Ministero dell'Interno MIAITSE n. 1 del 4 gennaio 2006, con propria interpretazione aveva già chiarito che tale funzione non poteva essere delegabile al Responsabile dell'Ufficio Elettorale.

Si legge, infatti, nella circolare che "non possano rientrare tra le funzioni delegabili quelle relative all'aggiornamento dell'Albo e alla nomina degli scrutatori per le quali il legislatore ha previsto, con disposizioni speciali, una particolare procedura demandando l'esercizio delle funzioni alla C.E.C. "

Recita, infatti, l'art. 2, comma 30:

"Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni..."

In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale".

La norma fa salve le disposizioni contenute negli articoli 12, 13 e 14 del Testo Unico n. 223/1967, relative alla costituzione ed al funzionamento della Commissione stessa.

La Commissione, quindi, non cessa di esistere, ma cambiano le sue attribuzioni.

Lo stesso Ministero dell'Interno con circolare 21 luglio 1999, n. 156 ha chiarito, come evidenziato nell'apposito paragrafo, che la C.E.C rientra tra quelle Commissioni indispensabili ai fini istituzionali dei Comuni e, di conseguenza, non può essere soppressa.

La stessa legge finanziaria ha stabilito, inoltre, la gratuità della partecipazione alle sedute, con la sola eccezione del riconoscimento delle eventuali spese di viaggio sostenute.

2.2.1 La procedura di elezione della Commissione elettorale comunale

Il Consiglio comunale, nella sua prima seduta, giusta art. 41, comma 2 del d. P.R. n. 223/1967, elegge tra i propri componenti, la commissione elettorale comunale.

A tale adempimento si deve procedere quando il Consiglio è nella sua interezza, ossia dopo la convalida degli eletti, anche prima dell'elezione del Presidente del Consiglio, ove è obbligatoria, e del giuramento del Sindaco, al fine di evitare che i relativi compiti continuino ad essere assolti dalla precedente Commissione, che «rimane in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo Consiglio», come precisa il secondo periodo del comma primo dell'art. 12:

"Il consiglio comunale, nella prima seduta, elegge tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del d.P.R. 20 marzo 1967 n. 223."

La composizione della Commissione normativamente rivisitata dalla legge n. 270/2005, prevede la presenza obbligatoria del Sindaco o suo delegato, che la presiede e un numero di componenti in rapporto al numero dei consiglieri comunali previsti per un determinato Comune:

- 3 membri effettivi e 3 supplenti nei Comuni cui sono assegnati sino a 50 consiglieri;

L'elezione (art. 13) dei componenti effettivi e supplenti deve essere effettuata con due separate votazioni e con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune.

In merito si rileva che, tra i consiglieri non dovrebbe computarsi il Sindaco, in quanto non partecipa alla votazione (art. 13, comma quarto, secondo periodo).

Includere anche il Sindaco nel quorum significherebbe comprendere nel corpo elettorale, che procede alla scelta dei propri membri, un estraneo.

Di parere opposto è invece il Ministero dell'Interno che con circolare 1 febbraio 1986, n. 2600/L sostiene che il Sindaco va conteggiato agli effetti della validità della seduta.

Avendo prescritto uno speciale numero legale, per la validità della seduta (la legge parla di «intervento»), è da ritenere che anche per la seduta di seconda convocazione debba essere richiesta almeno la metà dei consiglieri assegnati.

Per l'elezione dei membri effettivi ciascun consigliere scrive sulla scheda segreta un nome solo, allo scopo di consentire la rappresentanza della minoranza.

Sono proclamati eletti i consiglieri che hanno conseguito il maggior numero di voti, purché non inferiore a tre.

A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età (art. 13, comma primo, D.P.R. n. 223/1967).

Poiché deve essere rappresentata la presenza della minoranza, qualora nella votazione non sia risultato eletto alcun consigliere di minoranza, sarà chiamato a far parte della Commissione, in sostituzione del consigliere di maggioranza che ha conseguito meno voti, il consigliere di minoranza che ha ottenuto il maggior numero di voti (art. 13, comma terzo).

L'obbligatorietà della elezione del consigliere di minoranza, infatti, è attuabile solo nel caso in cui il consigliere di minoranza abbia ottenuto almeno un voto.

E' da ritenersi che nell'ipotesi in cui nessun consigliere di minoranza abbia ottenuto voti, in quanto la minoranza ha disertato la votazione, non si debba procedere ad alcun correttivo, avendo la minoranza rinunciato ad esercitare una propria prerogativa.

Qualora il consigliere di minoranza, nel corso del mandato, dichiarasse di non voler più far parte della minoranza e confluisca nella maggioranza che sostiene il Sindaco e la Giunta, si sostiene che «non debba farsi luogo alla revoca della precedente deliberazione di nomina della Commissione e ad una nuova elezione di essa», in quanto le disposizioni che disciplinano l'anzidetto consesso si riferiscono solo al momento della elezione della Commissione stessa, disinteressandosi delle successive vicende consiliari.

Si ritiene, invece, che in questa ipotesi debba garantirsi la partecipazione obbligatoria della minoranza e che sia legittimo procedere ad una elezione parziale, con lo scopo di scegliere un nuovo rappresentante della minoranza, anche in considerazione della speciale tutela che la legge 265 del 1999 (ora, artt. 6 e 44 T.U.e.1.) conferisce alla minoranza consiliare.

Con votazione separata e con le stesse modalità, si procede alla elezione dei membri supplenti (art. 13, comma quarto).

I membri della Commissione che senza giustificato motivo non prendono parte a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.

Subito dopo la terza assenza consecutiva, il Sindaco o chi legalmente presiede la Commissione (il Sindaco può essere sostituito, come abbiamo visto da un Assessore appositamente delegato) provvede a fare notificare, in via giudiziale (ossia a mezzo di ufficiale giudiziario o messo notificatore), all'interessato la proposta di decadenza, con invito a produrre, entro dieci giorni dalla notificazione, le proprie controdeduzioni.

Trascorso tale termine, il Consiglio nella sua prima seduta utile decide sulla proposta, deliberando la decadenza dalla carica ovvero di ritenere valide le giustificazioni addotte dal consigliere.

La proposta di decadenza può essere avanzata da ciascun cittadino del Comune (art. 15, comma, 1).

La qualità di membro della Commissione si perde anche per dimissioni dall'ufficio o per la perdita della carica di consigliere (morte, dimissioni, decadenza, rimozione), per cui può accadere che i membri effettivi e supplenti si riducano in numero inferiore a quello richiesto per la validità delle riunioni.

In questo caso, la Commissione decade ed il Consiglio deve procedere alla sua rinnovazione con procedura d'urgenza, entro un mese dal verificarsi dell'ultima vacanza (art. 15, comma secondo).

Finché la Commissione non sarà ricostituita, in caso di necessità le relative funzioni saranno svolte da un commissario, nominato dal Prefetto, che assume le funzioni della Commissione sino alla sua ricostituzione (art. 15 comma terzo).

La cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la contestuale cessazione da componente la commissione né, nel caso, è applicabile il principio della prorogatio (*Consiglio di Stato – V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51*).

Il Consiglio di Stato ha anche precisato (*Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969*) che il consiglio comunale non può procedere alla elezione di un nuovo componente in sostituzione di quello, effettivo o supplente, cessato anzitempo, ma procede alla rinnovazione totale dell'organo quando il numero complessivo dei componenti effettivi e supplenti in carica è tale da non consentire la regolare costituzione del collegio.

Il funzionamento della Commissione, anche dopo le avvenute modifiche legislative, deve essere garantito dalla presenza del segretario che provvede alla convocazione della Commissione e alla verbalizzazione delle sedute.

L'articolo 14, comma secondo, del citato T.U. n. 223/1967, prevede che tale funzione debba essere svolta dal Segretario Comunale o da un funzionario da lui delegato.

In caso di conferimento di delega, per la natura stessa che caratterizza il relativo atto, il Segretario Comunale, però, non si spoglia completamente del proprio potere, ma può rientrare, quando lo ritiene opportuno, nel pieno esercizio delle funzioni.

L'eventuale delega è attribuita di norma al dipendente che coordina i lavori dell'Ufficio Elettorale che non necessariamente deve essere un dirigente.

Sarebbe auspicabile che tale ruolo coincidesse con la figura del responsabile dell'Ufficio Elettorale che si ritiene possa considerarsi anche il naturale soggetto a cui debba essere conferita la delega delle funzioni.

Ogni delegazione o revoca deve essere comunicata al Prefetto.

I componenti supplenti prendono parte alle sedute della Commissione soltanto in assenza dei rispettivi titolari (effettivi). Questo significa che ogni componente supplente, non può sostituire un qualsiasi membro della Commissione che risulti assente, ma soltanto quello che occupa il posto corrispondente al proprio, nella graduatoria dei voti riportati, in sede di prima votazione in Consiglio Comunale.

Il membro supplente, pertanto, che ha riportato più voti ha diritto di sostituire soltanto il componente effettivo che ha riportato il maggior numero di voti e così a continuare.

Nel silenzio della legge, si deve ritenere che le votazioni debbano avvenire in modo palese.

Le sue decisioni sono adottate a maggioranza ed in caso di parità, è il voto del Presidente a fare la differenza.

Le sedute della Commissione non sono pubbliche ad eccezione di quella in cui vengono nominati gli scrutatori.

Il verbale va numerato in modo progressivo, anno per anno, spedito agli organi competenti e conservato a cura del Segretario della Commissione Elettorale Comunale.

2.2.2 Funzionamento della Commissione elettorale comunale

Le riunioni della C.E.C. sono valide quando partecipa la maggioranza dei componenti, in considerazione che il Sindaco che la presiede, ne fa parte a tutti gli effetti e precisamente:

- tre, essendo composta da quattro membri, compreso il Sindaco;

In seconda convocazione le sedute sono valide se il numero dei presenti non sia inferiore a due.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti e in caso di parità prevale il voto del Presidente (art. 14, comma terzo, come modificato dall'art. 261 comma 5, della legge 340).

I consiglieri comunali convocati che si trovino nella condizione di impedimento od in altra legittima causa che non consenta di partecipare alla riunione della Commissione Elettorale comunale, devono provvedere alla tempestiva comunicazione dell'impedimento, al fine di consentire al Sindaco, presidente della Commissione, di disporre per la convocazione dei rispettivi componenti supplenti, in modo da assicurare che si abbia il numero legale della adunanza.

Per evitare che le sedute della Commissione, vadano, appunto, deserte, anche in seconda convocazione, è necessario che i membri supplenti vengano convocati, qualora si presume che, secondo le passate esperienze, il numero legale possa essere compromesso.

Questo rapporto di sostituzione tra membro effettivo e rispettivo supplente non trova ragione di venire applicato nel caso in cui la presenza di tutti i membri, effettivi e supplenti, rimasti in carica, sia necessaria per il raggiungimento del quorum funzionale della Commissione; la partecipazione del supplente, quindi, non si atteggia più come sostitutiva di un determinato membro effettivo, ma serve ad integrare il collegio.

Alle riunioni della Commissione, se ne deduce, non deve necessariamente partecipare il componente (effettivo o supplente) della minoranza, perché in tale modo la tutela della minoranza verrebbe a tradursi in una inammissibile facoltà di paralizzare il funzionamento della Commissione, pregiudicando il regolare svolgimento del procedimento elettorale.

Per la convocazione delle adunanze della Commissione, il Ministero dell'Interno richiama l'applicabilità dell'art. 25 del Regolamento della legge comunale e provinciale del 1911, il quale, anche se oggi abrogato, trova tuttora applicazione, costituendo prassi consolidata nelle amministrazioni comunali.

Ciascun componente la Commissione è invitato almeno ventiquattro ore prima della seduta.

Il messo comunale consegna l'avviso di convocazione al domicilio o alla dimora del commissario, e ove lo trovi in casa, se ne fa rilasciare ricevuta.

In caso contrario, riferisce in apposito verbale di non averlo trovato, indicando l'indirizzo e l'abitazione in cui si è recato e la persona alla quale ha consegnato l'invito, ed unisce ricevuta o dichiara la ragione per cui non è stata rilasciata.


Nei Comuni retti da commissario, straordinario o prefettizio, i componenti della commissione restano in carica, come rilevato, sotto la presidenza del commissario stesso; nel caso in cui non si raggiunga il numero legale per la validità della seduta di seconda convocazione, provvede il commissario, come organo monocratico, con propria deliberazione (art. 15, comma terzo).

L'art. 12, comma 1, ultimo periodo del medesimo d.P.R. 223/1967, prevedendo il principio di portata generale della c.d. "prorogatio" degli incarichi, stabilisce, infatti, che "la Commissione Elettorale Comunale resta in carica fino all'insediamento di quella eletta dal nuovo consiglio". Concetto questo ribadito nel paragrafo 12 della circolare permanente 2600/L del 1° febbraio 1986 (Istruzioni per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), in cui si argomenta che la cessazione anticipata dal Consiglio comunale, a seguito di scioglimento dello stesso, non priva i consiglieri (inclusi quelli dimissionari dalla carica di consigliere e le cui dimissioni abbiano provocato lo scioglimento del Consiglio) della

qualità di componenti della Commissione elettorale comunale, ancorché sia venuta meno la qualità di consiglieri comunali.

La titolarità della carica di componente della predetta Commissione elettorale comunale viene, invece, meno nel caso in cui le dimissioni o la dichiarazione di decadenza da consiglio comunale sia intervenuta in epoca anteriore al momento in cui si sono determinati i presupposti per procedere allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente rinnovazione anticipata dello stesso.

formulari



A cura di:
G.S. Alemanno

ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE ED OBBLIGHI DI TRASPARENZA CON PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2018-2020

Il Formulario, aggiornato al D.Lgs. n. 97/2016 e alla delibera Anac n. 1208/2017, presenta due sezioni di Modulistica. 1-Anticorruzione: con i modelli per la procedura di adozione e redazione del Piano anticorruzione e trasparenza 2018-2020 e per la sua applicazione nel 2018, nonché i modelli e i fogli di calcolo da utilizzare durante l'anno per verifiche ed informazioni sulla presenza della corruzione all'interno dell'ente. 2-Trasparenza e Obblighi di pubblicazione: con modelli da utilizzare durante l'anno per garantire i livelli di trasparenza nei vari uffici, tra cui quelli da pubblicare nell' "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'ente, e da allegare al Piano. Lo Scadenario e le Segnalazioni ed aggiornamenti redazionali consentono il costante monitoraggio sulle novità legislative.

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi alla commerciale competente
Riferimenti e indirizzi in ultima pagina della Rivista/Bollettino

3. La Commissione Elettorale Circondariale

3.1 La Commissione elettorale circondariale: composizione e compiti

La Commissione Elettorale Circondariale è un organo collegiale dello Stato, dotato di una propria soggettività giuridica (cfr. Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 29 gennaio 1966, n. 38) e ad organizzazione complessa, non essendo incardinata in un'amministrazione ministeriale, né nell'organizzazione comunale, che agisce in posizione sovraordinata rispetto all'Ufficiale Elettorale.

E' costituita, con decreto del Presidente della Corte d'appello, in ogni comune capoluogo di circondario giudiziario, ed è composta da quattro componenti effettivi e quattro supplenti, di cui, sia per gli effettivi che per i supplenti, uno nominato dal prefetto e tre eletti dal consiglio provinciale con voto limitato (articoli 21 e successivi del d.P.R. 223/1967).

I componenti designati dal Prefetto sono individuati tra i dipendenti dello Stato in attività di servizio o a riposo, con qualifica funzionale non inferiore alla settima; nel capoluogo di provincia, invece, tra i funzionari della Prefettura appartenenti al personale direttivo con almeno la qualifica di direttore di sezione.

Per quel che riguarda, la designazione dei componenti di competenza del consiglio provinciale, vi provvede lo stesso Consiglio nella seduta successiva alla elezione del Presidente,

con votazione separata per ogni Commissione/Sottocommissione. Ogni consigliere scrive sulla propria scheda solo il cognome e nome del candidato prescelto e sono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, purché non inferiori a tre. A parità di voti, viene proclamato eletto il più anziano di età.

Allo stesso modo e naturalmente con votazione separata, si procede alla elezione dei membri supplenti, che partecipano alle sedute della Commissione/Sottocommissione soltanto in mancanza dei componenti effettivi di nomina consiliare e in corrispondenza del numero dei voti con i quali gli uni e gli altri sono risultanti eletti.

Le commissioni elettorali circondariali originariamente erano presiedute da un magistrato; con l'entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, tale competenza è stata trasferita ai prefetti o loro delegati (*Ministero dell'interno, circolare 9 aprile 1998, n. 17*).

I componenti "laici", sono scelti tra gli elettori del Comune del Circondario estranei all'Amministrazione dei Comuni medesimi ed in possesso almeno del titolo di studio di scuola media di primo grado ovvero di aver già fatto parte di questo consesso per almeno un biennio e che non siano dipendenti civili o militari dello Stato, dell'Amministrazione Provinciale, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in attività di servizio.

I componenti possono essere rieletti e la commissione/sottocommissione rimane in carica sino all'insediamento della nuova.

La competenza territoriale della Commissione Elettorale Circondariale è di norma circoscritta all'ambito del circondario giudiziario.

Nei circondari con popolazione superiore a 50.000 abitanti possono essere costituite delle sottocommissioni (articolo 25 del d.P.R. 223/1967) che svolgono le stesse funzioni della commissione, salvo che il presidente non disponga diversamente.

L'articolo 2, comma 30 della legge n. 244/2007 (Legge finanziaria 2008) ha introdotto la gratuità dell'ufficio abolendo di fatto il riconoscimento ai suoi componenti del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute, con il riconoscimento delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

L'abolizione del gettone di presenza, se da un lato ha comportato una concreta diminuzione delle spese, dall'altro ha creato un disincentivo alla partecipazione di quei componenti di nomina del Consiglio Provinciale.

Alcune Commissioni/Sottocommissioni hanno avuto seri problemi per raggiungere il numero legale per poter deliberare.

Da qui un nuovo intervento da parte del legislatore con il decreto legge del 14 febbraio 2008 "Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche ed amministrative nell'anno 2008", il quale, all'art. 6, prevede che il Prefetto al fine di assicurare il quorum funzionale alla Commissioni/Sottocommissioni designa al Presidente della Corte d'Appello funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza ed impedimento degli altri componenti titolari o supplenti.

Svolge il compito di segretario, il segretario del Comune dove ha sede la Commissione/Sottocommissione Circondariale o un funzionario / impiegato delegato dal Sindaco.

Questa figura è stata ed è sempre motivo di molteplici interrogativi sia per la qualifica necessaria a ricoprire quel ruolo, che ai compensi spettanti. A livello nazionale esistono delle situazioni a macchia di leopardo: ad alcuni segretari viene corrisposto il gettone di presenza, ad altri le ore prestate fuori dal normale orario di lavoro, vengono riconosciute come lavoro straordinario.

La convocazione deve essere disposta dal Presidente con avvisi scritti, da notificarsi a tutti i componenti; è necessario che la comunicazione sia effettuata con congruo anticipo, in modo che il componente impedito possa comunicare l'assenza e sia quindi possibile procedere alla sollecita convocazione del relativo membro supplente.

La presenza di tutti i componenti, in mancanza di una regolare convocazione in forma scritta (*T.A.R. Sicilia – Catania, 30 luglio 1985, n. 972*), può sanare le irregolarità di convocazione (*Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, 11 febbraio 1986, n. 3*).

La Commissione / Sottocommissione è legittimamente costituita quando partecipano alla riunione il presidente ed almeno due componenti.

I componenti devono astenersi obbligatoriamente dalle sedute nei casi previsti dalla legge.

E' il caso, ad esempio, di un componente della Commissione elettorale circondariale interessato al procedimento elettorale relativo alla consultazione in cui risulta candidato.

I supplenti possono partecipare alle sedute solo in assenza degli effettivi e, per i componenti di nomina del consiglio provinciale, la supplenza non può essere promiscua (*Consiglio di Stato – V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989*).

La commissione elettorale circondariale esamina le operazioni compiute dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale/Ufficiale elettorale comunale nella formazione delle liste elettorali, decide sui ricorsi avverso tali operazioni, approva ogni sei mesi tali elenchi (articoli 29 e seguenti del d.P.R. 223/1967) e, una volta convocati i comizi elettorali, predispone l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto (articoli 32 bis, 32 ter e 33 del d.P.R. 223/1967).

La commissione elettorale circondariale è, inoltre, competente, come vedremo di seguito, all'esame e all'ammissione delle candidature nelle elezioni comunali e circoscrizionali.

3.2 I compiti della Commissione elettorale circondariale nell'esame ed ammissione delle liste e delle candidature

Le operazioni della Commissione elettorale circondariale in ordine all'esame ed ammissione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati, come abbiamo accennato, sono regolate dalla seguente normativa:

- per i Comuni con popolazione *sino a 15.000 abitanti*, trovano applicazione gli artt. 30 e 31 D.P.R. 570/1960, l'art. 71 D.Lgs. 267/2000 e l'art. 4 della legge 415 del 1993;
- per i Comuni con popolazione *superiore a 15.000 abitanti*, operano gli artt. 33 e 34 del medesimo testo unico, gli artt. 72 e 73 D.Lgs. 267/2000 e l'art. 5 della legge 415.

Nel silenzio della legge 81 del 1993 e del D.Lgs. 267/2000, si ritiene che per l'esame degli adempimenti previsti dagli artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 267/2000 (già artt. 5 e 6 della legge 81/1993), concernenti l'elezione diretta del Sindaco, la Commissione elettorale circondariale, anche se non esplicitamente previsto, eserciti la stessa competenza esplicitata nei riguardi dei consiglieri.

Il T.A.R. per la Puglia, infatti, ha statuito che l'esame delle liste partecipanti alla competizione elettorale è, per la Commissione elettorale circondariale *atto di controllo dovuto*, a contenuto vincolato, che non implica l'esercizio di un potere discrezionale, risolvendosi nella stretta osservanza delle prescrizioni di legge (*T.A.R. di Puglia – Lecce 7 giugno 1977, n. 441*).

Non ha alcuna rilevanza, quindi, in ordine all'esclusione di una lista, il fatto che della Commissione facciano parte candidati e parenti di candidati di liste concorrenti, non essendo ipotizzabile in concreto l'immediata incidenza di un loro interesse personale.

Non esistendo incompatibilità fra la partecipazione alla vita politica, mediante attività interna ai partiti o mediante sottoscrizione di liste elettorali e la qualità di membro della Commissione elettorale circondariale, è stato, poi, rilevato che qualora della Commissione facciano parte candidati in alcune delle liste in competizione, essi non parteciperanno alla trattazione di argomenti che li riguardino personalmente.

La giurisprudenza si ispira a questi principi, affermando l'illegittimità della deliberazione della Commissione se all'adunanza abbiano partecipato suoi componenti che siano stati presentatori di una delle liste da esaminare (*T.A.R. di Abruzzo – Pescara, 5 novembre 1993, n. 537 e 23 maggio 1994, n. 319*).

Infatti, l'obbligo di astensione sussisterebbe soltanto per le liste nei cui confronti si verifici il conflitto di interesse e non anche per le deliberazioni concernenti le liste concorrenti (*Consiglio di Stato, sez. V, 19 dicembre 1980, n. 989*).

Circa i compiti della Commissione circondariale, è stato rilevato, da alcune sentenze del T.A.R., che la Commissione, nell'attività di verifica della regolarità della presentazione di una lista o di una candidatura ha il dovere di compiere atti istruttori, al fine di consentire non solo integrazioni documentali, ai sensi dell'art. 33 D.P.R. 570/1960, ma anche chiarimenti, nel caso in cui risulti ragionevolmente probabile l'esistenza di meri errori materiali, comunque oggettivamente verificabili, nella trascrizione di dati riguardanti sia i candidati, sia i sottoscrittori.

La Commissione, nell'esercizio dei propri compiti, deve osservare il principio del favor participationis, cioè favorire la maggiore partecipazione possibile alla competizione elettorale, e quindi disporre l'esclusione di liste solo per gravi motivi di ordine sostanziale e non per mere irregolarità procedurali, cioè per quei vizi da cui non deriva alcun pregiudizio di livello garantistico né nocimento o compressione della libera espressione del voto e che, pertanto non possono comportare l'annullamento delle operazioni elettorali (*T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 26 novembre 1999, n. 786*).

Dall'art. 33 citato deriva che, ove l'esclusione della lista sia stata determinata da un difetto di produzione documentale, a tale omissione è consentito porre rimedio e se dai documenti prodotti risulti non sussistere la causa che determinò l'esclusione, la Commissione non può esimersi dal rivedere il provvedimento precedentemente adottato (*T.A.R. Umbria, 14 luglio 1999, n. 632*).

Deve, inoltre, ritenersi che esuli dai poteri della Commissione la verifica della veridicità della dichiarazione relativa ad altre candidature resa dal candidato Sindaco o dai candidati consiglieri, in quanto la stessa deve limitarsi a constatare la regolarità formale delle dichiarazioni di accettazione delle candidature, senza effettuare alcuna valutazione concreta e sostanziale sulle affermazioni dei vari candidati, né può giudicare, in ordine all'esistenza di cause di ineleggibilità o incompatibilità per ciascun candidato, essendo demandato, il giudizio su tali cause, al Consiglio comunale nella sua prima riunione dopo le elezioni (*T.A.R. Veneto, 1 febbraio 1996, n. 90*).

3.2.1 Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali

Gli artt. 30 e 33 d.P.R. 570/1960 stabiliscono che le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengono effettuate dalla Commissione elettorale circondariale, come abbiamo visto nell'apposito paragrafo, senza attribuire alcuna specifica competenza alle Sottocommissioni elettorali circondariali.

Il *Consiglio di Stato, sezione quinta, nella decisione 12 ottobre 2000, n. 5448*, ha, però, espresso l'avviso che alle operazioni di cui trattasi possano provvedere, non soltanto le Commissioni elettorali circondariali, ma anche le Sottocommissioni, là dove queste siano istituite.

I presidenti delle Commissioni elettorali circondariali, quindi, quando lo ritengano necessario per il rilevante numero dei Comuni del circondario, al fine di un sollecito e tempestivo esame delle liste presentate, possono affidare alle Sottocommissioni esistenti i compiti demandati dal più volte citato d.P.R. 570/1960 alle Commissioni elettorali circondariali.

I presidenti delle Commissioni avranno cura, però, nell'esercizio dei poteri di ripartizione dei compiti fra le Sottocommissioni, che le liste dei candidati di un medesimo Comune siano esaminate dal medesimo collegio (Commissione o Sottocommissione).

Quanto precisato in precedenza, in merito alle operazioni in capo alla Commissione Elettorale Circondariale, è da intendersi riferito anche a quelle Sottocommissioni alle quali il Presidente della Commissione abbia demandato l'espletamento delle operazioni relative all'esame ed all'ammissione delle candidature alla carica di Sindaco e delle liste dei candidati.

3.2.2 Termine per il compimento delle operazioni della Commissione elettorale per l'esame delle candidature

Prima di passare a trattare i vari compiti che la Commissione deve compiere per l'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate, si fa presente che dette operazioni debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.

La Commissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate, deve considerare l'opportunità di adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste verranno presentate.

È stata considerata legittima la decisione di ricusazione di una lista adottata nello stesso giorno di scadenza del termine per la presentazione delle liste, in quanto il limite temporale previsto dall'art. 33 D.P.R. 570/1960 per l'inizio dei lavori, si riferisce solo alle determinazioni della Commissione non definitive e suscettibili di revisione e non anche ai casi in cui l'esclusione di una lista ha carattere radicale e insanabile (*T.A.R. Campania- Napoli, II, 1 dicembre 1997, n.3210*).

3.2.3 Accertamento della data di presentazione delle liste

Come prima operazione la Commissione elettorale circondariale deve controllare, in base alle attestazioni dei segretari comunali o loro delegati, se la lista, con la relativa candidatura alla carica di Sindaco, sia stata presentata entro il termine previsto dagli artt. 28, ottavo comma e 32, ottavo comma, del T.U. 570/1960 e cioè entro le ore dodici del ventinovesimo giorno precedente la elezione.

Tali termini sono perentori e, pertanto, la loro violazione comporta la ricusazione della lista (*Consiglio di Stato, V Sezione, 10 aprile 1991, n. 515*).

Qualora, quindi, dovesse accertare che la lista sia stata presentata oltre tale termine, la dovrà ricusare.

La determinazione esatta dell'ora di presentazione delle liste è rilevante, come è facile intuire, ai fini della loro ammissibilità in quanto l'eventuale tardività determina il difetto di uno dei presupposti essenziali.

Una verbalizzazione equivoca e contraddittoria, infatti, comporta difficoltà di interpretazione per l'organo deputato alla decisione di ammissione che, in tal caso, legittimamente si attiene al principio del favor (*Consiglio di Stato – V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165*).

L'accertamento dell'ora esatta spetta al segretario comunale, il quale, oltre al proprio orologio, potrà servirsi di altre procedure per accertarsi dell'ora esatta (orologio dell'ufficio, quello della piazza o della torre comunale, dell'ora telefonica).

Decisiva, comunque, è l'ora segnata dall'orologio che il segretario (sarà lui a certificare di proprio pugno il giorno e l'orario di ricevimento del plico contenente il carteggio della lista presentata) abbia scelto come misuratore del tempo per la fiducia che vi ripone.

E' stata, infatti, ritenuta arbitraria la pretesa di un presentatore, secondo il quale all'ora segnata dall'orologio del segretario doveva essere presa a riferimento l'ora del proprio orolo-

gio o di quello del Comune o di altro ancora, per il fatto che l'orologio del segretario non era un cronometro e non segnava l'ora esatta.

La circostanza, poi, che alla scadenza del termine previsto per la presentazione delle liste non sia stata chiusa la porta della stanza usata per il ricevimento delle liste stesse, costituisce una mera irregolarità di condotta, la quale da sola è insufficiente a tradursi in una ragione di illegittimità della procedura e della successiva esclusione (*T.A.R. Marche, 24 gennaio 1979, n. 38*).

È stata ritenuta legittima l'esclusione di una lista presentata oltre le ore dodici, già corredata di tutti gli allegati previsti, non essendo sufficiente il solo ingresso dei presentatori della lista negli uffici comunali entro il suddetto termine, essendo necessaria, come rilevato, la presenza effettiva nell'ufficio preposto alla ricezione delle liste (*Consiglio di Stato, sez. V, 10 aprile 1991, n. 515*).

Inoltre, qualora il segretario comunale sia stato investito in modo tempestivo per gli adempimenti di rito, può ben assolvere tali incombenzi, per il tempo necessario, anche al di là del termine di scadenza previsto dalla legge (*T.A.R. Veneto, II, 26 giugno 1993, n. 517*).

Quest'ultimo orientamento ci sembra più rispondente alle finalità della legge, anche in considerazione del fatto che il segretario, tenendo conto dei tempi ristretti entro i quali debbono essere presentate le candidature (appena un giorno e mezzo) spesso non riesce a completare entro il termine perentorio delle ore 12,00, le complesse operazioni di verifica dei documenti allegati alle liste.

Le stesse sono presentate il più delle volte all'ultimo momento, per cui appare scontato che le operazioni di verifica, possano essere espletate successivamente e con la dovuta ponderazione, per poi essere tempestivamente rimesse alla Commissione circondariale.

A conforto di quanto affermato, esiste giurisprudenza ispirata al *favor* per la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale, che non ritiene valido presupposto per l'esclusione della lista, il minimo scostamento nell'orario di presentazione delle liste (nel caso, otto minuti), qualora il ritardo sia accompagnato da validi elementi giustificativi (*Consiglio di Stato, sez. V, 4 marzo 2002, n. 1271*).

3.2.4 Verifica del numero dei presentatori e della regolarità dei moduli contenenti le firme

Successivamente, la Commissione controlla se il numero dei presentatori è quello prescritto (*tab, n. 1*) e se le firme sono state apposte sugli appositi moduli.

A tale scopo effettua le seguenti verifiche:

- la prima consiste nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli, riportanti: il contrassegno di lista; il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati alla carica di Sindaco e a quella di consigliere; nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori.

(*È stata esclusa una lista la cui sottoscrizione era avvenuta con fogli separati, senza alcun collegamento e senza che nei fogli fossero indicati i candidati e i simboli della lista - Consiglio di Stato, sez. V, 10 maggio 1999, n. 535*).

- la seconda, nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di analfabeti o fisicamente impediti;
- la terza, nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso da parte dei sottoscrittori del requisito di elettore del Comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge.

La commissione dovrà ricusare le liste le cui firme non siano state apposte sui prescritti moduli e con i dati richiesti.

Dovrà, inoltre, depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il requisito di elettore del comune non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

A proposito della documentazione relativa al possesso del requisito di elettore e, quindi, nel caso in cui i certificati elettorali dei sottoscrittori vengano consegnati oltre le ore 12 dell'ultimo giorno utile, *l'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con provvedimento dell' 8 novembre 1999, n. 23*, ha stabilito che "non necessariamente il mancato deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori comporta l'esclusione della lista, essendo nei poteri del segretario comunale acquisirli anche dopo lo "spirare" del termine ultimo per la presentazione delle liste e fino al momento della trasmissione degli atti alla Commissione elettorale circondariale ed essendo nei poteri della Commissione stessa disporre l'acquisizione entro un termine fissato".

Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, inferiore a quello prescritto, essa deve essere ruscata. Tuttavia, se la lista è stata presentata con congruo anticipo, nulla vieta che la relativa dichiarazione di presentazione venga completata delle firme mancanti, purché la regolarizzazione avvenga prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature.

La lista deve essere ruscata anche, dopo aver effettuato le verifiche anzidette, il numero di presentatori dovesse risultare eccedente il limite massimo consentito dalla legge.

Con lo stabilire il numero minimo indispensabile, il legislatore ha voluto garantire una certa serietà nella competizione elettorale, evitando l'eccessivo moltiplicarsi delle liste elettorali.

Con il limitare il numero massimo dei presentatori, il legislatore ha inteso, invece, evitare l'accaparramento anticipato dei consensi elettorali, ancor prima che i partiti e i movimenti abbiano modo e tempo di esporre i rispettivi programmi.

Tab. n. 1 – La sottoscrizione della lista dei candidati

Fascia di popolazione	NUMERO DI ELETTORI SOTTOSCRITTORI	
	Da un minimo di	A un massimo di
Comuni da 1.000 a 2.000 abitanti	25	50
Comuni da 2.001 a 5.000 abitanti	30	60
Comuni da 5.001 a 10.000 abitanti	60	120
Comuni da 10.001 a 20.000 abitanti	100	200
Comuni da 20.001 a 40.000 abitanti	175	350
Comuni da 40.001 a 100.000 abitanti	200	400
Comuni da 100.001 a 500.000 abitanti	350	700
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	500	1.000
Comuni superiori a 1.000.000 abitanti	1.000	1.500

Nei comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti, non essendo prevista alcuna sottoscrizione, sono gli stessi candidati che sottoscrivono la loro candidatura attraverso l'accettazione della candidatura stessa (articolo 3, comma 2, legge n. 81/1993). Non è necessario, pertanto, in tali comuni che i candidati sottoscrivano anche la dichiarazione di presentazione della lista.

3.2.5 Controllo del numero dei candidati e parità di genere

L'operazione che il "nostro" consesso dovrà effettuare consiste nell'accertare se ogni lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, abbia un numero di candidati non inferiore ai tre quarti dei consiglieri da eleggere per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti o, per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, non inferiore ai due terzi (artt. 71 e 73 D.Lgs. 267/2000); in entrambi i casi con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50 (tab. n. 4).

Il numero dei componenti il Consiglio Comunale e, quindi, il numero massimo dei candidati di ogni lista, è fissato dalla legge in rapporto al numero degli abitanti risultanti dall'ultimo censimento della popolazione dell'11 ottobre 2011 (tabelle n. 2 e n. 3).

Il candidato Sindaco non è conteggiato nel numero di candidati presentati da una lista.

Il numero dei candidati presentati da una lista è conteggiato all'atto della presentazione, a nulla influendo successive eventuali rinunce (T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 5 novembre 1998, n. 563)

Qualora i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore al limite sopra indicato, la lista dovrà essere riusata.

Resta salva, però, la possibilità di integrazione, sino a quando non sia scaduto il termine di presentazione: la lista potrà essere integrata ed anche sostituita con altra.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, la Commissione provvede a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi in modo da assicurare il rispetto delle pari opportunità (artt. 30 e 33 D.P.R. 570, come integrati dalla legge 215 del 2012).

A proposito di pari opportunità, le liste dei candidati (sia nei Comuni tra 5.000 e 15.000 abitanti che in quelli con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) devono essere composte in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato in misura inferiore ad un terzo, né superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato contenga una cifra decimale inferiore a 50.

La Commissione elettorale circondariale è tenuta, quindi, a verificare il rispetto del principio delle pari opportunità tra uomini e donne disponendo la cancellazione dei nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo, in tal caso, dall'ultimo della lista.

La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima (art. 30 del D.P.R. 570 del 1960, come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera a), numero 1, legge n. 215/2012) per i Comuni con meno di 15.000 abitanti.

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti la Commissione effettua la medesima verifica, cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista (art. 33 del citato D.P.R. 570/1960, come modificato dall'art. 2, comma 2, lettera b), numero 1, legge n. 215/2012).

Per l'elezione nei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, l'unica previsione di riequilibrio di genere è contenuta, di fatto, nell'art. 2, comma 1, lettera c), numero 1), della legge n. 215/2012 che enuncia al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. La legge, però, non prevede alcuna sanzione a carico delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi."

È stata ritenuta illegittima (T.A.R. Campania, Napoli, V, 14 luglio 1992, n. 206) la deliberazione della Commissione elettorale circondariale che esclude taluni candidati dalla lista, nel caso in cui le lievi discordanze riscontrate nei dati anagrafici avrebbero dovuto indurre a far uso dei poteri istruttori, disponendo gli opportuni accertamenti, consentiti anche al di là dei termini imposti

alle parti e preclusi, semmai, dai soli termini fissati dalla Commissione stessa per i successivi atti del procedimento.

L'obbligatorietà dell'indicazione del nominativo alla carica di Sindaco, in sede di presentazione della lista, a pena di ricevibilità, è ribadita dalla giurisprudenza, la quale esclude che sia possibile il ricorso all'errore scusabile con conseguente remissione in termini (T.A.R. Veneto, 17 gennaio 1995, n. 90).

È necessario procedere al controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste, al fine di addivenire alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista in precedenza presentata.

È stato rilevato che la Commissione non può disporre la cancellazione di un candidato perché compreso in altra lista, se si tratta di lista presentata in un Comune di altra circoscrizione; né può esaminare le questioni relative alla validità ed efficacia della rinuncia alla candidatura, se concernenti la lista di un Comune che non fa parte di quel circondario.

Se, per effetto delle cancellazioni effettuate, la lista venisse a ridursi al di sotto del dovuto numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere rikusata.

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie, qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, in conseguenza delle cancellazioni effettuate.

Tab. 2 – Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del Comune

FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI	Numero di candidati in lista	
	Da un minimo di	a un massimo di
Comuni sino a 3.000 abitanti	7	10
Comuni da 3.001 abitanti a 10.000	9	12
Comuni da 10.001 abitanti a 15.000	12	16

Tab. 3 – Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti

Numero minimo e massimo di candidati in lista in relazione alla fascia demografica del Comune

FASCIA DI POPOLAZIONE DEI COMUNI	Numero di candidati in lista	
	Da un minimo di	A un massimo di
Comuni da 15.001 a 30.000 abitanti	11	16
Comuni da 30.001 abitanti a 100.000 non capoluoghi di provincia	16	24
Comuni da 100.001 abitanti a 250.000 e Comuni capoluoghi di provincia con meno di 100.000 abitanti	21	32
Comuni da 250.001 a 500.000 abitanti	24	36
Comuni da 500.001 a 1.000.000 abitanti	27	40
Comuni con oltre 1.000.000 abitanti	32	48

Tab. 4 – Prospetto esemplificativo di una corretta determinazione della proporzione delle rappresentanze di genere nella formazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale a norma della legge n. 215/2012

Fascia di popolazione del Comune (*)	Numero dei Consiglieri da eleggere e numero massimo dei candidati	Numero minimo dei candidati della lista stabilito dalla legge 2/3 o 3/4	Determinazione del numero dei candidati corrispondente a quello MINIMO di ogni lista con eventuale arrotondamento (1)	Quote di genere determinate sul numero MASSIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)		Quote di genere determinate sul numero MINIMO complessivo dei candidati che è possibile presentare (2)	
				2/3	1/3	2/3	1/3
Comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti	48	2/3	32	32	16	21,33=21	10,66=11
Comuni con popolazione superiore a 500.000 di abitanti	40	2/3	26,66=27	26,66=26	13,33=14	18	9
Comuni con popolazione superiore a 250.000 di abitanti	36	2/3	24	24	12	16	8
Comuni con popolazione superiore a 100.000 di abitanti o comuni capoluogo di provincia	32	2/3	21,33=21	21,33=21	10,66=11	14	7
Comuni con popolazione superiore a 30.000 di abitanti	24	2/3	16	16	8	10,66=10	5,33=6
Comuni con popolazione superiore a 15.000 di abitanti	16	2/3	10,66=11	10,66=10	5,33=6	7,33=7	3,66=4
Comuni con popolazione superiore a 10.000 di abitanti	16	3/4	12	10,66=10	5,33=6	8	4
Comuni con popolazione superiore a 5.000 di abitanti	12	3/4	9	8	4	6	3

* In relazione ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione (art. 2 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570- art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000)

(1) Nella determinazione del numero minimo dei candidati di ogni lista, l'arrotondamento si effettua all'unità superiore soltanto in caso di cifra decimale superiore a 50 centesimi (articolo 73, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

(2) Nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50 centesimi (articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267); il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

3.2.6 Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature e dell'insussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31/12/2012, n. 235

L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura, contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, firmata dall'interessato e debitamente autenticata.

La giurisprudenza ritiene che la mancata o viziata autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura costituisca una irregolarità non sanabile, mancando del requisito della certezza; pertanto, nessuna sanatoria è ammessa oltre il termine perentorio stabilito dalla legge, nè la conoscenza personale del candidato da parte dei membri della Commissione elettorale circondariale può surrogare il requisito formale dell'autenticazione.

Tuttavia, la presenza nella lista di candidati non eleggibili non incide sulla regolarità delle operazioni elettorali.

Identico rigore è affermato in ordine alla omessa o irregolare autenticazione delle firme dei presentatori, nei quali casi le firme sono da considerarsi semplici segni grafici.

Il *T.A.R. per il Lazio, Sez. II, con decisione n. 834 del 15 luglio 1993*, ha considerato legittima l'esclusione del candidato alla carica di Sindaco che non abbia reso la dichiarazione di accettazione nel termine prescritto.

È, altresì, ritenuta irregolarità insanabile, ai fini dell'ammissione della lista, la mancata dichiarazione del candidato, all'atto dell'accettazione della candidatura, di non trovarsi in una causa di incandidabilità, di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 235/2012.

Pertanto, i candidati, a carico dei quali viene accertata la sussistenza di alcuna delle cause di incandidabilità o per i quali manca ovvero è incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione o di collegamento, dovranno essere cancellati dalla lista (artt. 30 e 33 D.P.R. 570 e successive modifiche ed integrazioni).

Diversamente, invece, se il candidato, nella relativa dichiarazione, fa riferimento alle cause di incandidabilità già previste dall'abrogato articolo 58 del d.lgs. n. 267/2000, anziché a quelle disposte dall'art. 10 del d.lgs. n. 235/2012, non può assurgere a carenza sostanziale e, dunque, ad effettiva e insanabile carenza delle predette dichiarazioni, ma va qualificato come mera irregolarità formale (*Consiglio di Stato, Sezione III, sentenza 16 maggio 2016, n. 1984*).

L'erroneo riferimento alle precedenti disposizioni sulle dichiarazioni di incandidabilità costituisce, secondo l'Alto Consesso, mera irregolarità formale, che può essere sanata ai sensi dell'art. 33, ultimo comma del d. P.R. n. 570/1960.

La legge prevede che non possa essere candidato e non possa quindi ricoprire le cariche di sindaco, assessore e consigliere comunale:

- chi ha riportato condanna definitiva per il reato di associazione di tipo mafioso o per quello di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope o per quello di produzione o traffico illeciti di queste sostanze o per reati legati alla fabbricazione, importazione, esportazione, vendita o cessione e, nei casi in cui

sia punito con la reclusione di almeno un anno, il porto, trasporto e la detenzione di armi, munizioni e materiali esplosivi o per il reato di favoreggiamento personale o reale collegato a uno dei suddetti reati;

- chi ha riportato condanna definitiva per reati consumati o tentati legati all'associazione a delinquere per il compimento di alcuni delitti contro la fede pubblica, contro la persona o contro il patrimonio, (tra cui contraffazione di opere d'ingegno o di prodotti industriali, introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi, tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù e acquisto o vendita di schiavi, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione e reati con finalità di terrorismo);
- chi ha riportato condanna definitiva per reati contro la pubblica amministrazione (tra cui peculato, malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, concussione, corruzione, abuso d'ufficio, uso di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio, rivelazione di segreti d'ufficio, interruzione di pubblico servizio (per i capi, i promotori e gli organizzatori), sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro e traffico di influenze illecite);
- chi è stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati al punto precedente;
- chi è stato condannato con sentenza definitiva a una pena di almeno 2 anni di reclusione per reato non colposo;
- chi ha avuto applicata dal tribunale, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziato di appartenere ad una associazione di stampo mafioso o ad un'associazione a delinquere con lo scopo di commettere alcuni reati contro la persona, descritti sopra o il reato di trasferimento fraudolento di valori.

La Commissione Elettorale Circondariale verifica, pertanto, le prescritte dichiarazioni sostitutive attestanti, per ciascun candidato, che non sussiste alcuna condizione di incandidabilità.

Si attiva, inoltre, ove possibile, per accertare d'ufficio, anche sulla base di atti o documenti di cui può venire in possesso, eventuali limitazioni del diritto di elettorato passivo dei candidati.

Gli Uffici della C.E.Circ. possono, attraverso l'invio massivo dei nominativi dei candidati, con la già collaudata procedura CERPA, al Casellario Giudiziario, venire a conoscenza dei nominativi dei candidati nei confronti dei quali esistono delle condanne che ne comportino l'esclusione dalla lista.

Tutte queste cause di incandidabilità si applicano anche a qualsiasi soggetto la cui elezione o nomina è di competenza del consiglio o della giunta comunale, del sindaco o degli assessori comunali.

L'elezione o nomina di persone contro cui sussistano queste cause di incandidabilità è nulla.

Le sentenze definitive e i provvedimenti previsti nei punti sopra elencati emessi contro sindaci e consiglieri comunali in carica devono essere comunicati immediatamente al consiglio comunale, ai fini della dichiarazione di decadenza e al prefetto competente per territorio.

In alcuni casi, in presenza di sentenza non definitiva, gli interessati sono sospesi di diritto dalla carica di sindaco e di consigliere comunale.

Al momento della presentazione delle candidature per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, come si è già detto, tutti i candidati devono presentare, insieme alla dichiarazione di accettazione della candidatura, ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. 445/2000, una dichiarazione sostitutiva attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità sopraindicate.

Nel caso, invece, tale condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata solo successivamente, essa viene rilevata al momento della proclamazione degli eletti dall'Ufficio Centrale, per i Comuni superiori ai 15.000 abitanti e dall'Adunanza dei Presidenti delle sezioni nei Co-

muni sino a 15.000 abitanti che procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del candidato interessato.

Occorre tenere presente che la valutazione della completezza del numero delle accettazioni delle candidature deve essere effettuata con esclusivo riferimento al momento in cui la lista viene depositata presso la segreteria comunale, rimanendo irrilevanti, e quindi inconfidenti quanto alla valutazione di ammissione, le dichiarazioni di rinuncia alla candidatura successivamente presentate, oltre il termine prescritto.

In questa materia, la giurisprudenza ha esattamente rilevato che occorre distinguere tra requisiti sostanziali e necessari per l'esercizio del diritto di elettorato passivo (dichiarazione di presentazione proveniente dal prescritto numero di elettori; dichiarazione di accettazione della candidatura; qualità di elettori dei presentatori e dei candidati) e requisiti formali, che attengono alla prova di sussistenza dei requisiti sostanziali (certificati elettorali; autenticazioni).

Non è stata considerata valida causa di esclusione di un candidato l'errata indicazione della data di nascita; tale circostanza consente, come abbiamo visto, alla Commissione circondariale di fare uso del potere dell'invito alla regolarizzazione.

Mentre la mancanza dei requisiti sostanziali inficia radicalmente la lista, quindi la sanatoria deve ritenersi inammissibile, viceversa, se l'irregolarità attiene ad alcuno degli elementi probatori, la stessa deve ritenersi ammissibile, altrimenti non avrebbe senso la norma (art.33, ultimo comma, D.P.R. 570) che consente l'ammissione di nuovi documenti.

È stata ritenuta legittima l'ammissione di una lista di candidati, allorché le dichiarazioni di accettazione delle candidature siano intervenute dopo le sottoscrizioni dei presentatori, ma comunque prima della presentazione della lista, in quanto l'accettazione successiva non inficia la pienezza del consenso, nè vanifica l'incontro delle volontà, potendosi assimilare ad una ratifica, aventi efficacia ex tunc (*T.A.R. Lazio, II, 28 ottobre 1997, n.1688*).

Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la Commissione deve verificare, inoltre, la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di Sindaco e la lista o le liste collegate (art. 72, comma 2, D.Lg. 267).

Dovrà, altresì, essere accertato che le generalità dei candidati, comprese quelle dei cittadini dell'Unione Europea alla carica di consigliere comunale, contenute nelle dichiarazioni di accettazione corrispondano esattamente a quelle indicate nella dichiarazione di presentazione della lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.

3.2.7 Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali

La Commissione elettorale circondariale deve verificare, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica (art. 28, comma 5 e 32, comma 7 del T.U. 570/1960).

Per i candidati che siano cittadini dell'Unione Europea la Commissione verifica l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista elettorale aggiunta ovvero l'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione (art. 1, D.Lgs. 12 aprile 1996, n. 197).

Lo scopo di tali disposizioni, come appare scontato, è quello di evitare che i risultati elettorali possano essere falsati dalla partecipazione alle elezioni di cittadini privi dell'elettorato passivo. I candidati non in possesso del predetto requisito o per i quali non è stata presentata la documentazione richiesta, pertanto, debbono essere cancellati.

La mancata presentazione di detti certificati entro il termine perentorio di presentazione della lista comporta l'esclusione della stessa (*T.A.R. Molise, 12 dicembre 1994, n. 332*).

Appare evidente che tale sanzione non possa essere applicata qualora il ritardo dipenda dall'organizzazione del Comune: il tutto, è ovvio, deve essere debitamente documentato.

È consentita, tuttavia, la successiva produzione dei certificati elettorali, come anche di singoli altri atti relativi alle liste dei candidati che risultassero mancanti, come in precedenza evidenziato, a condizione che essa venga effettuata prima dello scadere del termine di presentazione delle liste.

Circa la possibilità di avvalersi dei principi di semplificazione amministrativa di cui al d. P.R. 445/2000, in ordine alla documentazione amministrativa a sostegno della presentazione delle candidature, il Ministero dell'Interno già con circolare n. 91/1997, aveva specificato che tali principi non erano applicabili al procedimento elettorale preparatorio e, quindi, alla fase di presentazione delle liste e delle candidature e che il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, essendo un atto atipico dello status di elettore, non poteva essere sostituito con una autocertificazione, così come avviene per i certificati anagrafici e di stato civile.

Il *Consiglio di Stato, I Sezione, 13 dicembre 2000, n. 1232*, inoltre, in merito alla estensione al procedimento elettorale della disciplina generale sulla presentazione dei documenti alla pubblica Amministrazione, ha stabilito che è fatto divieto utilizzare per tale scopo fax, posta elettronica e posta elettronica certificata, ad eccezione del documento informatico dal quale è possibile evincere con certezza la data e l'ora di ricezione.

3.2.8 Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste

Tale operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.

La Commissione non può procedere, si ribadisce, alla cancellazione di un candidato perchè compreso in altra lista, se si tratta di lista presentata in un Comune di altra circoscrizione; nè può esaminare le questioni relative alla validità ed efficacia della rinuncia alla candidatura, se concernenti la lista di un Comune che non fa parte di quel circondario (*Consiglio Giustizia Amministrativa Sicilia, 27 febbraio 1954, n. 18*).

Inoltre, in caso di omonimia, non ricorre tale ipotesi quando gli omonimi concorrono a cariche diverse in distinte competizioni (nella specie, uno era candidato alla carica di Sindaco, l'altro a quella di consigliere comunale (*T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 14 luglio 2003, n. 2097*)).

Se, per effetto delle cancellazioni di cui sopra e dei casi già trattati, la lista venisse a ridursi al di sotto del dovuto numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata.

Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie, qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, in conseguenza delle cancellazioni effettuate.

3.2.9 Controllo dell'avvenuto deposito del programma amministrativo


La Commissione circondariale dovrà verificare se con la lista dei candidati è stato presentato, oltre al nome del candidato alla carica di Sindaco, anche il *programma amministrativo*, pena l'esclusione della lista, in caso di sua mancata presentazione entro il termine perentorio (ore dodici del venticinovesimo giorno antecedente la data della votazione) (*cfr. T.A.R. Lazio, II, 14 luglio 1993, n. 790, 7 agosto 1993, n. 948*).

La giurisprudenza ha chiarito che il programma amministrativo è da considerarsi un documento politico – programmatico e non un atto amministrativo (*Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, 26 aprile 1996, n. 90*) e pertanto la sua presentazione è legittima, anche se lo stesso non risulta sottoscritto dal candidato Sindaco e/o dai delegati di lista (*Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732*).

Il *Consiglio di Stato*, sezione V, con decisione 25 maggio 1998, n. 688, ha chiarito, altresì, che è irrilevante, ai fini della legittimità delle operazioni elettorali, il fatto che il programma sia generico, non essendo valutabile sul piano della legittimità.

formulari

FORMULARIO



A cura di: G. Leopizzi - D. Zacà

LE UNIONI CIVILI

La Legge 20 maggio 2016, n. 76 e i D.Lgs. 19 gennaio 2017, nn. 5, 6 e 7 hanno istituito e regolamentato nell'ordinamento italiano le unioni civili tra persone dello stesso sesso, equiparate per diritti e doveri al matrimonio.

Il Formulario fornisce tutti i modelli, costantemente aggiornati, necessari ai cittadini richiedenti l'unione per la sua corretta costituzione e agli Ufficiali di stato civile per adempiere agli innumerevoli obblighi di registrazione e annotazione previsti dalle nuove disposizioni.

Per informazioni o prenotazioni, rivolgersi alla commerciale competente
Riferimenti e indirizzi in ultima pagina della Rivista/Bollettino

3.2.10 Esame dei contrassegni di lista

La Commissione elettorale circondariale nell'esame dei contrassegni di lista deve fare riferimento, quale criterio di valutazione della possibilità di confusione tra contrassegni di lista, "al più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall'elettorato, che usando la normale diligenza e il proprio bagaglio di conoscenze e di discernimento, bene è in grado di rendersi conto delle liste o del raggruppamento da privilegiare" (*Consiglio di Stato*, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344).

La normale diligenza dell'elettore medio di oggi, è, infatti, certamente superiore a quella dell'elettore di "quaranta anni fa", quando fu pensata e scritta la norma.

La Commissione, in particolare, dovrà ricusare:

- la lista i cui fogli contenenti le firme dei sottoscrittori non rechino la riproduzione grafica del contrassegno;
- i contrassegni che siano identici o si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici o con quello di altra lista presentata in precedenza.

È stato evidenziato, a tal proposito, che le norme di cui agli artt. 30 e 33 d.P.R. 570/1960, secondo i quali la Commissione circondariale deve ricusare i contrassegni che possono ingenerare confusione tra liste, siccome limitative di un diritto di libertà, debbano essere interpretate in senso restrittivo.

E' da considerarsi, pertanto, legittima l'ammissione di una lista il cui contrassegno riproduce lo stemma del Comune con l'aggiunta di una scritta ben evidenziata (T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 luglio 1995, n. 261):

- i contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate, ovvero mancanti dell'attestazione che le liste vengono presentate in nome e per conto del partito o gruppo;
- i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa o simboli propri del Comune.

Detta norma deve interpretarsi in senso restrittivo, poiché la riproduzione vietata è solo quella che consiste in una copia, più o meno fedele, ma sempre riconoscibile dell'originale (Consiglio di Stato, Sezione V, 6 luglio 1994, n. 732):

- i contrassegni in cui siano contenute espressioni, immagini o raffigurazioni che facciano riferimento, anche indirettamente, a ideologie autoritarie (per esempio, le parole «fascismo», «nazismo», «nazionalsocialismo» e simili), ***come tali vietate a norma della XII disposizione transitoria e finale, primo comma, della costituzione e dalla legge 20 giugno 1952, n. 645 (Consiglio di Stato, Sezione V, 6 marzo 2013, n. 1354 e n. 1355; 11 maggio 2013, n. 2573 e n. 2575; T.A.R. Sicilia, Sezione II, 22 maggio 2017, n. 1366; T.A.R. Lombardia, sezione staccata di Brescia, sezione I, 25 gennaio 2018, n. 105);***
- i contrassegni che utilizzano denominazioni e/o simboli o marchi di società (anche calcistiche) senza apposita autorizzazione all'uso da parte di detta società.

La fattispecie rappresentata non trova una sua disciplina nel Testo unico 16 maggio 1960, n. 570, in quanto, la scelta di un contrassegno di lista, ha per oggetto un aspetto riguardante chi presenta la lista e chi eventualmente vanta diritti sull'utilizzo del medesimo, e, quindi, non presenta rilievi apprezzabili sul procedimento elettorale.

Nel caso in cui un contrassegno non sia stato ricusato, ritenendo, idoneo alla distinzione, un segno aggiunto, tale contrassegno deve essere riportato integralmente sulla scheda elettorale, con la conseguenza che la votazione è invalida se la riproduzione sulla scheda sia avvenuta in modo non conforme al contrassegno (Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 13 luglio 1973, n. 650).

Le candidature e le liste dei candidati contraddistinte con una denominazione o un simbolo appartenente a un partito o gruppo politico già presente anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo Parlamentare anche in una sola delle due Camere, necessitano di una dichiarazione autenticata dal notaio, sottoscritta dal Presidente o dal Segretario, ovvero dal legale rappresentante del partito/ gruppo politico, con cui si delegano i rappresentanti locali all'utilizzo del simbolo in occasione delle consultazioni, specificando la data e la tipologia dell'elezione. Sono da ritenere valide anche le sub deleghe, purché sia specificata la data e il tipo di elezione, dal presidente o segretario del partito/gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali, e risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso (art. 2 del D.P.R. 28 aprile 1993 n. 132).

La successiva delega ai rappresentanti locali del partito o movimento per l'utilizzo del simbolo non deve necessariamente autenticata da un notaio, ma rientra nel regime generale dell'autenticazione delle sottoscrizioni in materia elettorale.

È ammesso il contrassegno formato con l'utilizzazione contemporanea di due o più simboli tradizionali di partiti politici, a condizione che ci siano le relative deleghe/autorizzazioni all'utilizzo del simbolo a firma (autenticata da un notaio) dei rappresentanti legali dei partiti con le modalità sopra elencate.

Per completezza di informazione, si ricorda che il modello del contrassegno di lista deve essere a colori e riprodotto su supporto tipografico, in triplice copia in due dimensioni, di diametro di 10 cm e di 3 cm (legge 25/3/2009 n. 26 convertito con modifiche DL. 27/1/2009 n. 3).

Deve contenere la specifica dei colori pantone ed essere fornito anche in supporto elettronico in formato jpeg o pdf, ad esempio su compact disc o chiavetta USB.

Ricusato un contrassegno, la Commissione provvede a darne notizia ai rispettivi delegati di lista.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, i presentatori delle liste sono invitati a presentare un contrassegno diverso nel termine di 48 ore.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, invece, il nuovo contrassegno, in base ai commi secondo e terzo dell'art. 33 D.P.R. 570/1960, dovrà essere presentato entro il ventiseiesimo giorno antecedente la data della votazione non oltre l'ora che sarà comunicata dalla Commissione stessa.

Se il nuovo contrassegno non viene presentato o se esso non risponde alle condizioni previste dalla legge, la lista sarà ricusata.

3.2.11 Nuova riunione della Commissione circondariale

La Commissione deve tornare a riunirsi, per i Comuni con meno di 15.000 abitanti, dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati e, per i Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il ventiseiesimo giorno precedente la data della votazione, per sentire i delegati delle liste per le quali si siano avute contestazioni e per prendere visione dei nuovi documenti e decidere, seduta stante, sulle questioni controverse.

Il Ministero dell'Interno osserva che la legge non precisa l'orario di tale nuova riunione e suggerisce che sia opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.

L'esame della Commissione è rivolto a rimuovere mere irregolarità e non anche a rinnovare od introdurre ex novo fasi procedurali irrimediabilmente viziate o addirittura mancanti; ciò spiega perché la legge dispone che la Commissione proceda al riesame del provvedimento negativo nel corso dell'audizione dei delegati di lista e che il nuovo provvedimento venga adottato «seduta stante», senza la riapertura dell'istruttoria (*Consiglio di Stato, Sezione V, 2 luglio 2001, n. 3607*).

In merito a questa nuova riunione, è stato deciso che:

- pur non specificando la legge quali irregolarità verificabili nella fase di presentazione delle candidature siano sanabili, prevede, comunque che la Commissione debba tornare a riunirsi per udire eventualmente i delegati delle liste, per cui, ove l'esclusione della lista sia stata determinata da un difetto di produzione documentale, a tale omissione è consentito porre riparo, e se dai documenti prodotti risulti non sussistere la causa che determinò l'esclusione, la Commissione non può esimersi dal rivedere il provvedimento in precedenza adottato (*Consiglio di Stato, Sezione V, 5 settembre 1987, n. 531*).

In base ai principi generali che disciplinano gli atti di annullamento d'ufficio, la Commissione può correggere, in via di autotutela, le proprie deliberazioni, fino al momento della pubblicazione del manifesto recante le candidature ufficiali, che segna l'inizio della successiva fase del procedimento elettorale (*Consiglio di Stato, Sezione V, 24 marzo 1972, n. 218*).

La norma di cui all'art. 33, ultimo comma, che ammette una nuova riunione della Commissione elettorale circondariale, non può essere interpretata, quindi, nel senso di consentire il superamento dei termini perentori fissati per la presentazione delle liste e candidature, dovendosi ritenere che il riesame che avviene nella seconda seduta sia circoscritto alla valutazione di elementi probatori, come di quegli elementi (come il contrassegno) che non incidono direttamente sull'aspetto soggettivo della lista presentata, pena altrimenti l'alterazione del principio della par condicio tra le liste ed i candidati (nella specie, è stata ritenuta legittima la decisione della Com-

missione di cancellare da una lista i candidati non in regola con la dichiarazione di accettazione della candidatura, regolarizzata solo nel giorno successivo a quello di cadenza del termine. e di ricusare la lista, così ridotta numericamente al di sotto del numero legale (*T.A.R. Basilicata 15 settembre 1995, n. 599*).

3.2.12 Sorteggio dei candidati alla carica di Sindaco e delle liste

Dopo che si è pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, la Commissione Elettorale Circondariale deve procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco ed a ciascuna lista ammessa.

Nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai fini della stampa, sulle schede di votazione e sul manifesto, dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e dei contrassegni delle liste ad essi collegate, la Commissione elettorale circondariale assegna un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di Sindaco ammesso, mediante sorteggio, da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la Commissione elettorale circondariale procede, sia in sede di primo turno, sia in sede di eventuale turno di ballottaggio, al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di Sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.

Con le stesse modalità, la Commissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito, distinto sorteggio.

Successivamente, la Commissione rinumerava tutte le liste (assegnando ad ogni lista un numero diverso), partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o gruppo di liste collegate al candidato alla carica di Sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).

Quanto sopra determina il numero d'ordine di sorteggio definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, accanto ad essi, l'ordine con il quale saranno riportati i contrassegni delle liste collegate.

Le decisioni della Commissione elettorale circondariale devono essere comunicate immediatamente al Sindaco a mano a mano che sono state da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati, che deve essere affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno precedente la elezione.

Per costante giurisprudenza, il termine dei quindici giorni è ritenuto di carattere perentorio.

L'indicazione errata delle generalità dei candidati nei manifesti delle candidature e nelle schede, come appare scontato, può dar luogo a gravissimi inconvenienti per il regolare svolgimento delle consultazioni elettorali.

Si rende, pertanto, necessario che la collazione dei nominativi dei candidati riportati nelle comunicazioni da inviare al Sindaco ed al Prefetto sia effettuata, sulla scorta dei documenti prodotti per la presentazione dei candidati, sotto la diretta sorveglianza e responsabilità dei Presidenti della Commissioni; tali comunicazioni dovranno portare, in calce, l'espressa dichiarazione che le generalità dei candidati sono perfettamente identiche a quelle indicate negli atti di presentazione delle candidature e recare la firma del Presidente della Commissione elettorale circondariale.

Allo stesso modo, i contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalle Commissioni circondariali dovranno essere trasmessi al Sindaco (quelli di cm. 10 di diametro) ed all'Ufficio elettorale provinciale della Prefettura (quelli di cm. 3 di diametro) col visto di autenticazione dei Presidenti degli anzidetti consessi.

Gli errori sui manifesti recanti le liste dei candidati possono determinare incertezze in un elemento essenziale della libera espressione del voto, falsando il relativo processo formativo, per

cui, pur in assenza di espressa previsione normativa, l'effetto di tali errori non può non riflettersi negativamente sull'intero procedimento elettorale determinandone l'invalidità (*Consiglio di Stato, Sezione V, 4 dicembre 1981, n. 640*).

Sono state dichiarate illegittime le operazioni elettorali qualora nelle schede elettorali il simbolo di un partito sia solo in bianco e nero, senza colorazione, in difformità al simbolo prodotto in sede di presentazione delle liste, tanto più che i manifesti recavano il simbolo dotato di idonea colorazione (*Consiglio di Stato, Sezione V, 15 febbraio 2002, n. 928*).

Non costituisce irregolarità rilevante ai fini della nullità delle elezioni il caso in cui nessuno degli altri candidati alle elezioni porti lo stesso cognome e l'interessato sia stato indicato con un nome di battesimo errato (*T.A.R. Sicilia, Catania, I, 8 maggio 2002, n. 827*).

Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale, la Commissione deve, per ciascun Comune, comunicare ai Sindaci le candidature ammesse (art. 4 della legge 4 aprile 1956, n. 212, sostituito dall'art. 3 della legge 24 aprile 1975, n. 130).

A norma del primo comma dell'art. 35 D.P.R. 570/1960, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno dell'elezione, comunicare al Sindaco del Comune, cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.

Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga l'indicazione dei delegati, la Commissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.

3.2.13 Adempimenti della commissione elettorale circondariale in ordine al turno di ballottaggio

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, per gli adempimenti connessi allo svolgimento del turno di ballottaggio, l'adunanza dei presidenti delle sezioni comunica alla commissione elettorale circondariale l'eventuale verificarsi della parità di voti tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti (articolo 71, comma 6, del d.lgs. n. 267/2000).

La predetta commissione procede, quindi, alla comunicazione dei nominativi dei candidati che hanno titolo ad essere ammessi al ballottaggio e della lista rispettivamente collegata, al sindaco per la predisposizione del manifesto, nonché al prefetto per la stampa delle schede (per l'ordine di stampa si segue il sorteggio effettuato in occasione del primo turno).

Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, l'ufficio centrale comunica alla commissione elettorale circondariale che nessuno dei candidati alla carica di sindaco ha raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi nella votazione del primo turno (articolo 72, comma 5, del citato d.lgs.).

La commissione, preso atto di tale comunicazione e scaduti i termini per le dichiarazioni di eventuali ulteriori collegamenti (*da effettuarsi entro sette giorni dalla prima votazione*):

a) alla presenza dei delegati di lista, appositamente convocati, effettua il sorteggio dei nominativi dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto maggiori voti (articolo 4, comma 1, del d.P.R. n. 132/1993);

b) in caso di dichiarazione, da parte dei candidati ammessi al ballottaggio, di collegamenti con ulteriori liste rispetto a quelle ad essi collegate al primo turno (articolo 72, comma 7, del d.lgs. n. 267/2000), accerta la regolarità di dette dichiarazioni.

I contrassegni da riportare sul manifesto e sulla scheda saranno riprodotti (sotto il candidato a sindaco collegato) secondo il numero d'ordine definitivo riportato a seguito delle operazioni di rinumerazione effettuate in occasione del primo turno; ciò vale sia per i contrassegni delle liste già collegate al primo turno, sia per i contrassegni delle liste eventualmente collegate al secondo turno. Le candidature ammesse al ballottaggio (*da effettuarsi nella seconda domenica successiva alla data stabilita per l'elezione del primo turno*), insieme alle liste rispettivamente collegate, nel relativo ordine, sono comunicate dalla commissione al sindaco per la stampa del manifesto e al prefetto per la stampa delle schede.

3.3 Impugnazione dei provvedimenti di esclusione di liste o di candidati dal procedimento elettorale

Per quanto concerne la possibilità di ricorrere avverso gli atti delle commissioni elettorali circondariali inerenti le liste e le candidature, si devono tener presenti le disposizioni introdotte in linea generale dal d.lgs. 2 luglio 2010, n.104 e ss.mm.ii. (codice del processo amministrativo), nel quale viene specificatamente disciplinato il giudizio per l'immediata impugnazione degli atti di esclusione dal procedimento elettorale preparatorio per le elezioni comunali, provinciali e regionali (il cosiddetto contenzioso elettorale endoprocedimentale).

La norma stabilisce i seguenti punti base:

- competenza del giudice amministrativo (T.A.R. in primo grado, Consiglio di Stato in appello);
- oggetto del giudizio sono i provvedimenti di ricusazione di liste o candidati;
- termini molto ridotti per l'intero procedimento: solo tre giorni, decorrenti dalla ricezione del provvedimento di ricusazione, per notificare il ricorso all'autorità che ha emesso il provvedimento e agli eventuali controinteressati e per depositare il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

La relativa udienza si terrà nei successivi 3 giorni, la decisione sarà immediata con sentenza in forma semplificata; eventuale appello al Consiglio di Stato potrà essere presentato nei 2 giorni successivi al deposito, con udienza nei successivi 3 giorni, sempre con sentenza immediata e in forma semplificata;

- pubblicazione dei ricorsi, degli eventuali controricorsi e delle sentenze all'Albo Pretorio on line, nella forma della "notificazione per pubblici reclami".

Proviamo ad approfondire punto per punto i passaggi citati.

Con il rito previsto dall'articolo 129, comma 1, del suddetto codice, gli atti di esclusione di liste o candidati possono essere impugnati, da parte di tutti coloro che abbiano subito un'immediata lesione del diritto a partecipare al procedimento elettorale preparatorio (delegati delle liste e dei gruppi di candidati), innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di tre giorni dalla pubblicazione, anche mediante affissione, ovvero dalla comunicazione, se prevista, degli atti impugnati.

Il *Consiglio di Stato, Sezione III, con sentenza 18 maggio 2016, n. 2073*, ha stabilito che "è impugnabile in sede endoprocedimentale solo il provvedimento di ricusazione della propria lista e non i provvedimenti di ammissione delle altre liste, in quanto questi ultimi non sono immediatamente lesivi del diritto del ricorrente a partecipare al procedimento elettorale".

A pena di decadenza, il ricorso, entro tre giorni (dalla pubblicazione o dalla comunicazione), deve essere notificato, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, esclusivamente mediante consegna diretta, posta elettronica certificata o fax, all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato, alla Prefettura e, ove possibile, agli eventuali controinteressati; in ogni caso, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato rende pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione. Il ricorso va poi depositato presso la segreteria del tribunale adito, che provvede ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico e a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa.

A norma del comma 4 dell'art. 129, le parti indicano, rispettivamente nel ricorso o negli atti di costituzione, l'indirizzo pec o il numero di fax da valere per ogni eventuale comunicazione e notificazione.

L'udienza di discussione, come previsto dal comma 5, si celebra, senza possibilità di rinvio anche in presenza di ricorso incidentale, nel termine di tre giorni dal deposito del ricorso, senza avvisi.

Alla notifica del ricorso incidentale si provvede con le forme previste per il ricorso principale.

Il giudizio è deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma semplificata, da pubblicarsi nello stesso giorno.

La motivazione, come si evince dal comma 6, può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie.

La sentenza non appellata viene comunicata senza indugio dalla segreteria del tribunale all'ufficio che ha emanato l'atto impugnato.

Per quanto riguarda il ricorso di appello, come prevede il comma 8, dalla pubblicazione della sentenza, deve essere notificato entro due giorni, a pena di decadenza, direttamente dal ricorrente o dal suo difensore, con le stesse modalità e agli stessi destinatari e indirizzi del ricorso iniziale; anche in questa circostanza, l'ufficio che ha emanato l'atto impugnato renderà pubblico il ricorso mediante affissione di una sua copia integrale in appositi spazi all'uopo destinati sempre accessibili al pubblico e tale pubblicazione ha valore di notifica per pubblici proclami per tutti i controinteressati; la notificazione si ha per avvenuta il giorno stesso della predetta affissione; per le parti costituite nel giudizio di primo grado la trasmissione si effettua presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il numero di fax indicato negli atti difensivi ai sensi del comma 4.

Si deve precisare che per il ricorso non è necessario il patrocinio di un avvocato.

Il ricorso deve essere depositato in copia sia presso il TAR che ha emesso la sentenza di primo grado, che alla segreteria del Consiglio di Stato, che provvederanno ad affiggerlo in appositi spazi accessibili al pubblico (*per il suo deposito si deve anche tener conto degli orari di apertura delle segreterie dei rispettivi organi di giustizia amministrativa, come disciplinati dall'articolo 4 dell'allegato 2 del decreto legislativo 104/2010*).

Il Consiglio di Stato provvederà, inoltre, a pubblicarlo sul sito internet della giustizia amministrativa.

Nel giudizio di appello si applicano le disposizioni dell'art. 129 e non si applicano, invece, le disposizioni di cui agli **articoli 52, comma 5** (*la proroga di cui al comma 3 (al primo giorno non festivo) si applica anche ai termini che scadono nella giornata del sabato*), in pratica non vale la proroga dei termini se il giorno di scadenza del termine è sabato, pertanto il sabato verrà conteggiato, e **54, commi 1 e 2**, in quanto non vale la sospensione dei termini dall'1 agosto al 15 settembre e non può essere autorizzata eccezionalmente, la presentazione tardiva di memorie o documenti, su richiesta di parte, anche se la produzione nel termine di legge risulta estremamente difficile.

Tutti gli atti relativi ai procedimenti giudiziari in materia elettorale sono redatti in carta libera e sono esenti dal contributo unificato e da ogni altro onere fiscale.

Fatta salva, quindi, l'immediata impugnabilità dei provvedimenti concernenti l'esclusione delle liste o dei candidati, ogni altro provvedimento relativo al procedimento elettorale successivo alla convocazione dei comizi elettorali è impugnabile soltanto alla conclusione del procedimento elettorale, unitamente all'atto di proclamazione degli eletti (art. 129, comma 2, D.Lgs. 104/2010).

La qualità di parte pubblica necessaria nel giudizio elettorale compete solo all'ente locale interessato (articolo 130 del d.lgs. 104/2010) e non anche agli organi straordinari a carattere temporaneo che proclamano il risultato elettorale, quali l'Adunanza dei presidenti (*Consiglio di Stato – V Sezione, 8 agosto 2003, n. 4587*). Per la peculiarità del giudizio elettorale innanzi al giudice amministrativo, dettagliatamente scandito in legge e caratterizzato da una particolare celerità, non trova applicazione l'alternatività del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 128 del d.lgs. 104/2010).

**CALENDARIO
DEI TERMINI DELLE REVISIONI DINAMICHE E DI
QUELLE SEMESTRALI DELLE LISTE
ELETTORALI**

T.U. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni ed integrazioni

GENNAIO

Entro la prima decade del mese di gennaio (Revisione dinamica prima tornata):

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali, sezionali, aggiunte ed allo schedario generale le seguenti variazioni:

a) cancellazioni in conseguenza di morte (art. 32, n. 1), perdita della cittadinanza (art. 32, n. 2), perdita del diritto elettorale (art. 32, n. 3), trasferimento della residenza in altro Comune (art. 32, n. 4), decisioni della Commissione elettorale Circondariale, adottate a norma dell'art. 29, ultimo comma.

b) cancellazioni dalle Liste aggiunte (vari motivi)

c) iscrizioni in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale, per motivi diversi dal compimento del 18° anno d'età, o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative ovvero per decisioni della Commissione elettorale Circondariale adottate a norma dell'ultimo comma dell'art. 29. Il Sindaco trasmette copia del verbale delle operazioni eseguite alla Commissione Circondariale, per le conseguenti variazioni alle liste in suo possesso, nonché al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (art. 32, secondo e terzo comma).

Nei dieci giorni successivi all'adozione delle deliberazioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, il Sindaco cura la notifica agli interessati delle cancellazioni eseguite, ad eccezione di quelle per morte (art. 32, quinto comma).

Entro la terza decade dei mesi di gennaio (Revisione dinamica seconda tornata):

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali, sezionali, aggiunte e allo schedario generale le seguenti variazioni:

1) le cancellazioni in conseguenza di morte (articolo 32, n. 1), perdita della cittadinanza (art. 32, n. 2), perdita del diritto elettorale (art. 32, n. 3), decisioni della Commissione Circondariale adottate a norma dell'art. 29, ultimo comma, quando la documentazione dei predetti eventi è stata acquisita agli atti dopo l'attuazione della prima tornata.

2) le iscrizioni per trasferimento di residenza nel Comune (art. 32, n. 4) e a seguito di decisioni della Commissione Circondariale adottate a norma dell'art. 29, ultimo comma, nonché le iscrizioni in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno d'età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative, iscrizioni non potute effettuare nella prima tornata.

3) cancellazioni e iscrizioni per trasferimento dell'abitazione dalla circoscrizione di una sezione a quella d'altra sezione del Comune con registrazione, nelle liste generali, del nuovo numero di sezione e indirizzo degli interessati.

Il Sindaco trasmette copia del verbale di tutte le operazioni eseguite alla Commissione Circondariale, per le conseguenti variazioni alle liste in suo possesso, nonché al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (art. 32, secondo e terzo comma).

Nei dieci giorni successivi all'adozione delle deliberazioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, il Sindaco cura la notifica agli interessati delle variazioni apportate alle liste, ad eccezione delle cancellazioni per morte (art. 32, quinto comma) e delle variazioni per trasferimento d'abitazione (art. 41).

Provvede infine alla **stampa** delle **tessere** personali ai nuovi iscritti, nonché dei **talloncini**, per variazione di sezione o plesso, di coloro che hanno effettuato cambio di sezione od altro

N.B. *Le cancellazioni dei cittadini che hanno trasferito la loro residenza in altro Comune sono effettuate soltanto con la prima tornata. Inoltre, il Sindaco, con apposito manifesto, dà notizia del deposito, da effettuarsi **dal 1 al 5 del mese di febbraio**, nella Segreteria del Comune degli elenchi e delle deliberazioni relative alle iscrizioni disposte ed **invita chiunque intenda proporre ricorso contro le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale Comunale a presentarli non oltre il 10 febbraio. Il Sindaco dà notizia dell'avvenuta affissione del manifesto al Prefetto.***

FEBBRAIO

Entro il mese di febbraio (Revisione semestrale) :

Il Sindaco:

- a)** provvede alla compilazione dell'elenco preparatorio in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del **15 febbraio**, compiranno il 18° anno d'età dal **1 luglio al 31 dicembre** dell'anno in corso (art. 8);
- b)** trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco di cui sopra ai casellari giudiziari competenti (art. 9, primo comma).

MARZO

Entro il 20 marzo (Revisione semestrale):

I casellari giudiziari restituiscono ai Comuni, con le prescritte annotazioni, gli estratti dell'elenco dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali (art. 9, terzo comma).

Il Questore trasmette, ai Comuni di residenza degli interessati, l'elenco dei cittadini che abbiano compiuto il 18° anno d'età o lo compiano dal **1° luglio al 31 dicembre** dell'anno in corso e che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni (art. 10 del testo unico sopra citato). Il Questore inoltre segnalerà, di volta in volta, i nominativi di coloro che fossero sottoposti alle misure di prevenzione in parola nel periodo compreso tra il **20 marzo ed il 10 giugno**.

APRILE

Non oltre il 10 aprile (Revisione semestrale):

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale procede alla formazione, distintamente per sesso, in ordine alfabetico e in duplice copia:

- a)** dell'elenco di coloro dei quali propone l'iscrizione perché risultano in possesso dei requisiti prescritti;
- b)** dell'elenco di coloro dei quali propone la cancellazione perché sono incorsi nelle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o perché sono stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità (art. 16).

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, inoltre, provvede, con unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, delle liste per ogni nuova sezione (art. 35). E' superfluo dire che qualora si debba intervenire sulle sezioni l'operazione non deve esser fatta quando ci sono consultazioni in atto

Entro l'11 aprile

Il Sindaco, con apposito manifesto:

- a)** comunica il deposito, nell'Ufficio comunale, degli elenchi, della deliberazione e degli atti di cui sopra nonché delle liste elettorali generali e sezionali;
- b)** invita chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale a presentarli non oltre il 20 aprile. Il Sindaco da notizia dell'avvenuta affissione del manifesto di cui sopra al Prefetto al quale invia, altresì, copia della deliberazione relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni (articoli 18 e 39).

Entro il 15 aprile

Il Sindaco notifica, per scritto, la decisione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale a coloro che non sono stati compresi nell'elenco degli iscrivendi ed a coloro dei quali è stata proposta la cancellazione dalle liste (art. 19, secondo comma).

20 aprile

Termine del deposito nell'Ufficio comunale degli elenchi e degli atti inerenti alla revisione semestrale in corso nonché delle liste generali e sezionali. Termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione elettorale Circondariale contro le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale (articoli 18 e 39).

Non oltre il 23 aprile

Il Sindaco trasmette al Presidente della Commissione elettorale Circondariale gli elenchi, gli atti ed i verbali inerenti alla revisione semestrale delle liste generali e sezionali, nonché i ricorsi presentati (articoli 2.8, primo comma, e 39, quarto comma). Entro tre giorni dalla data di ricezione, il Presidente della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco; nel caso di mancata ricezione, segnala al Prefetto i Comuni inadempienti, agli effetti dell'art. 53 del citato testo unico (articoli 28 e 39).

Entro cinque giorni dalla ricezione, si riunisce la Commissione elettorale Circondariale (art. 29, terzo comma).

GIUGNO

Entro il 10 giugno:

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, segnala alla Commissione elettorale Circondariale i nominativi di coloro che sono stati omessi dall'elenco degli iscrivendi o che siano incorsi nelle misure di prevenzione di cui all'art. 2, n. 3, del T. U., dopo la compilazione e la trasmissione degli elenchi di cui all'art. 16.

La Commissione elettorale Circondariale deve avere:

- a)** esaminato ed approvato gli elenchi relativi alla revisione semestrale ed effettuato le variazioni sull'esemplare delle liste generali. depositate presso la Commissione stessa (art. 30);
- b)** esaminato ed approvato le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti ed apportato le rettifiche occorrenti ai due esemplari delle liste di sezione già depositate presso la Commissione stessa (art. 40);
- c)** restituito gli atti relativi alla revisione delle liste generali del Comune (art. 30);
- d)** comunicato alla Commissione elettorale comunale le proprie decisioni in ordine alla revisione delle liste sezionali (art. 40).

Entro cinque giorni dai provvedimenti adottati, la Commissione Circondariale trasmette copia dei relativi verbali al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (art. 27, ultimo comma).

Entro il 20 giugno

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali e sezionali le variazioni conseguenti alle decisioni della Commissione elettorale Circondariale (articoli 30, secondo comma,

e 40, quarto comma). Il Sindaco trasmette immediatamente al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ed al Presidente della Commissione elettorale Circondariale copia del verbale delle rettificazioni apportate alle liste generali (art. 30, terzo comma); al Prefetto ed al Presidente della Commissione Circondariale trasmette, inoltre, copia del verbale delle rettificazioni apportate alle liste sezionali. Il Sindaco notifica ai cittadini cancellati dalle liste o a quelli la cui proposta d'iscrizione non sia stata accettata le decisioni della Commissione elettorale Circondariale (art. 30, quarto comma). Provvede alla stampa delle tessere personali ai nuovi iscritti.

21 giugno

Affissione del manifesto con il quale il Sindaco dà avviso al pubblico del deposito delle liste generali rettificata insieme con gli elenchi approvati dalla Commissione elettorale Circondariale (art. 30, quinto comma).

Dal 21 al 30 giugno

Deposito, nella segreteria comunale, delle liste generali rettificata insieme con gli elenchi approvati dalla Commissione elettorale Circondariale (art. 30, quinto comma).

LUGLIO

Entro la prima decade del mese di luglio (Revisione dinamica prima tornata):

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali, sezionali, aggiunte ed allo schedario generale le seguenti variazioni:

a) cancellazioni in conseguenza di morte (art. 32, n. 1), perdita della cittadinanza (art. 32, n. 2), perdita del diritto elettorale (art. 32, n. 3), trasferimento della residenza in altro Comune (art. 32, n. 4), decisioni della Commissione elettorale Circondariale, adottate a norma dell'art. 29, ultimo comma.

b) cancellazioni dalle Liste aggiunte (vari motivi)

c) iscrizioni in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale, per motivi diversi dal compimento del 18° anno d'età, o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative ovvero per decisioni della Commissione elettorale Circondariale adottate a norma dell'ultimo comma dell'art. 29.

Il Sindaco trasmette copia del verbale delle operazioni eseguite alla Commissione Circondariale, per le conseguenti variazioni alle liste in suo possesso, nonché al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (art. 32, secondo e terzo comma).

Nei dieci giorni successivi all'adozione delle deliberazioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, il Sindaco cura la notifica agli interessati delle cancellazioni eseguite, ad eccezione di quelle per morte (art. 32, quinto comma).

Entro la terza decade dei mesi di luglio (Revisione dinamica seconda tornata):

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali, sezionali, aggiunte e allo schedario generale le seguenti variazioni:

1) le cancellazioni in conseguenza di morte (articolo 32, n. 1), perdita della cittadinanza (art. 32, n. 2), perdita del diritto elettorale (art. 32, n. 3), decisioni della Commissione Circondariale adottate a norma dell'art. 29, ultimo comma, quando la documentazione dei predetti eventi è stata acquisita agli atti dopo l'attuazione della prima tornata.

2) le iscrizioni per trasferimento di residenza nel Comune (art. 32, n. 4) e a seguito di decisioni della Commissione Circondariale adottate a norma dell'art. 29, ultimo comma, nonché le iscrizioni in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno d'età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative, iscrizioni non potute effettuare nella prima tornata.

3) cancellazioni e iscrizioni per trasferimento dell'abitazione dalla circoscrizione di una sezione a quella d'altra sezione del Comune con registrazione, nelle liste generali, del nuovo numero di sezione e indirizzo degli interessati.

Il Sindaco trasmette copia del verbale di tutte le operazioni eseguite alla Commissione Circondariale, per le conseguenti variazioni alle liste in suo possesso, nonché al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (art. 32, secondo e terzo comma).

Nei dieci giorni successivi all'adozione delle deliberazioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, il Sindaco cura la notifica agli interessati delle variazioni apportate alle liste, ad eccezione delle cancellazioni per morte (art. 32, quinto comma) e delle variazioni per trasferimento d'abitazione (art. 41).

Provvede infine alla **stampa** delle **tessere** personali ai nuovi iscritti nonché dei **talloncini**, per variazione di sezione o plesso, di coloro che hanno effettuato cambio di sezione od altro.

N.B.: Le cancellazioni dei cittadini che hanno trasferito la loro residenza in altro Comune sono effettuate soltanto con la prima tornata. Il Sindaco, inoltre, con apposito manifesto, da notizia del deposito, da effettuarsi **dal 1 al 5 del mese di agosto**, nella Segreteria del Comune degli elenchi e delle deliberazioni relative alle iscrizioni disposte ed **invita** chiunque **intenda proporre ricorso contro** le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale a presentarli non oltre il 10 agosto.

Il Sindaco dà notizia dell'avvenuta affissione del manifesto al Prefetto.

AGOSTO

Entro il mese di agosto (Revisione semestrale):

Il Sindaco:

a) provvede alla compilazione dell'elenco preparatorio in ordine alfabetico, distinto per uomini e donne, di coloro che, trovandosi iscritti nel registro della popolazione stabile del Comune alla data del **15 agosto**, compiranno il 18° anno d'età dal **1° gennaio al 30 giugno** dell'anno successivo (art. 8);

b) trasmette, per ogni singolo nominativo, un estratto dell'elenco di cui sopra ai casellari giudiziari competenti (art. 9, primo comma) per il rilascio dei relativi certificati.

SETTEMBRE

Entro il 20 settembre (Revisione semestrale):

I casellari giudiziari restituiscono ai Comuni, con le prescritte annotazioni, gli estratti dell'elenco dei cittadini da iscrivere nelle liste elettorali (art. 9, terzo comma).

Il Questore trasmette, ai Comuni di residenza degli interessati, l'elenco dei cittadini che abbiano compiuto il 18° anno d'età o lo compiano dal **1° gennaio al 30 giugno** dell'anno successivo e che si trovino sottoposti alle misure di prevenzione, di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni (art. 10 del testo unico sopra citato).

Il Questore inoltre segnalerà, di volta in volta, i nominativi di coloro che fossero sottoposti alle misure di prevenzione in parola nel periodo compreso tra il **20 settembre ed il 10 dicembre**.

OTTOBRE

Non oltre il 10 ottobre (Revisione semestrale):

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale procede alla formazione, distintamente per sesso, in ordine alfabetico e in duplice copia:

a) dell'elenco di coloro dei quali propone l'iscrizione perché risultano in possesso dei requisiti prescritti;

b) dell'elenco di coloro dei quali propone la cancellazione perché sono incorsi nelle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni, o perché sono stati eliminati dal registro di popolazione per irreperibilità (art. 16).

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, inoltre, provvede, con unica deliberazione, alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni elettorali, della circoscrizione delle sezioni e del luogo di riunione di ciascuna di esse e dell'assegnazione degli iscritti e degli iscrivendi alle singole sezioni, delle liste per ogni nuova sezione (art. 35).

Appare superfluo ricordare che qualora si debba intervenire sulle sezioni l'operazione non deve essere fatta quando ci sono consultazioni in atto.

Entro l'11 ottobre

Il Sindaco, con apposito manifesto:

a) comunica il deposito, nell'Ufficio comunale, degli elenchi, della deliberazione e degli atti di cui sopra nonché delle liste elettorali generali e sezionali;

b) invita chiunque intenda proporre ricorsi contro le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale a presentarli non oltre il 20 ottobre. Il Sindaco dà notizia dell'avvenuta affissione del manifesto di cui sopra al Prefetto al quale invia, altresì, copia della deliberazione relativa alla revisione della ripartizione del Comune in sezioni (articoli 18 e 39).

Entro il 15 ottobre

Il Sindaco notifica, per iscritto, la decisione del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale a coloro che non sono stati compresi nell'elenco degli iscrivendi ed a coloro dei quali è stata proposta la cancellazione dalle liste (art. 19, secondo comma).

20 ottobre

Termine del deposito nell'Ufficio comunale degli elenchi e degli atti inerenti alla revisione semestrale in corso nonché delle liste generali e sezionali. Termine per la presentazione dei ricorsi alla Commissione elettorale Circondariale contro le decisioni del Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale (articoli 18 e 39).

Non oltre il 23 ottobre

Il Sindaco trasmette al Presidente della Commissione elettorale Circondariale gli elenchi, gli atti ed i verbali inerenti alla revisione semestrale delle liste generali e sezionali, nonché i ricorsi presentati (articoli 2.8, primo comma, e 39, quarto comma). Entro tre giorni dalla data di ricezione, il Presidente della Commissione invia ricevuta degli atti al Sindaco; nel caso di mancata ricezione, segnala al Prefetto i Comuni inadempienti, agli effetti dell'art. 53 del citato testo unico (articoli 28 e 39).

Entro cinque giorni dalla ricezione, si riunisce la Commissione elettorale Circondariale (art. 29, terzo comma).

DICEMBRE

Entro il 10 dicembre:

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, segnala alla Commissione elettorale Circondariale i nominativi di coloro che sono stati omessi dall'elenco degli iscrivendi o che siano incorsi nelle misu-

re di prevenzione di cui all'art. 2, n. 3, del T. U., dopo la compilazione e la trasmissione degli elenchi di cui all'art. 16.

La Commissione elettorale Circondariale deve avere:

- a)** esaminato ed approvato gli elenchi relativi alla revisione semestrale ed effettuato le variazioni sull'esemplare delle liste generali. depositate presso la Commissione stessa (art. 30);
- b)** esaminato ed approvato le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti ed apportato le rettifiche occorrenti ai due esemplari delle liste di sezione già depositate presso la Commissione stessa (art. 40);
- c)** restituito gli atti relativi alla revisione delle liste generali del Comune (art. 30);
- d)** comunicato alla Commissione elettorale comunale le proprie decisioni in ordine alla revisione delle liste sezionali (art. 40).

Entro cinque giorni dai provvedimenti adottati, la Commissione Circondariale trasmette copia dei relativi verbali al Prefetto ed al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio (art. 27, ultimo comma).

Entro il 20 dicembre

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali e sezionali le variazioni conseguenti alle decisioni della Commissione elettorale Circondariale (articoli 30, secondo comma, e 40, quarto comma). Il Sindaco trasmette immediatamente al Prefetto, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente ed al Presidente della Commissione elettorale Circondariale copia del verbale delle rettificazioni apportate alle liste generali (art. 30, terzo comma); al Prefetto ed al Presidente della Commissione Circondariale trasmette, inoltre, copia del verbale delle rettificazioni apportate alle liste sezionali.

Il Sindaco notifica ai cittadini cancellati dalle liste o a quelli la cui proposta d'iscrizione non sia stata accettata le decisioni della Commissione elettorale Circondariale (art. 30, quarto comma). Provvede alla stampa delle tessere personali ai nuovi iscritti.

A conclusione delle operazioni, **al 20 dicembre**, si procede alla ristampa delle liste sezionali.

21 dicembre

Affissione del manifesto con il quale il Sindaco dà avviso al pubblico del deposito delle liste generali rettificate insieme con gli elenchi approvati dalla Commissione elettorale Circondariale (art. 30, quinto comma).

Dal 21 al 30 dicembre

Deposito, nella segreteria comunale, delle liste generali rettificate insieme con gli elenchi approvati dalla Commissione elettorale Circondariale (art. 30, quinto comma).

REVISIONE DINAMICA STRAORDINARIA

Circa otto giorni prima della pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi	Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale apporta alle liste generali, sezionali, aggiunte e allo schedario generale le seguenti variazioni: a) cancellazioni in conseguenza di trasferimento della residenza in altro Comune (art. 32, n. 4); b) cancellazioni in conseguenza di conclusione del periodo obbligatorio di residenza o altro motivo (liste aggiunte).
non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali	Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale provvede: -alle iscrizioni per trasferimento di residenza nel Comune (art. 32, n. 4); -alle iscrizioni in lista aggiunta (vari motivi); -alle cancellazioni e iscrizioni per trasferimento dell'abitazione dalla circoscrizione di una sezione a quella d'altra sezione; -alle cancellazioni per perdita del diritto elettorale, della cittadinanza ecc.; -predispone l'elenco di coloro che non compiendo il 18° anno d'età nel primo giorno della consultazione dovranno esser, temporaneamente, tolti dalle liste; - nel caso di consultazioni politiche o referendarie, predispone l'elenco degli elettori italiani residenti all'estero che eserciteranno il diritto di voto nello Stato di residenza.
dal 25° al 20° giorno antecedente la data della consultazione	La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione, se designati, procede alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compreso nell'albo degli scrutatori. Forma un elenco di sostituti dal quale attingere in caso di rinuncia degli scrutatori designati. (articolo 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95).
non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni	Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale provvede alle variazioni in conseguenza dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno d'età o del riacquisto del diritto stesso per cessazione delle cause ostative
non oltre il 15° giorno anteriore alla data delle elezioni	Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale provvede alle variazioni in conseguenza di morte blocca il corpo elettorale autenticando tutti i tipi di liste, riservando, ove sia il caso, una particolare attenzione agli elettori delle liste aggiunte.
Non oltre il decimo giorno antecedente alla data della convocazione dei comizi	Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale comunale, quando, per sopravvenute gravi circostanze, sorge la necessità di variare i luoghi di riunione degli elettori, deve farne proposta alla Commissione Circondariale, informando contemporaneamente il Prefetto (art. 38, terzo comma).
Non oltre il 5° giorno antecedente alla data della convocazione dei comizi:	La Commissione elettorale Circondariale provvede, in via d'urgenza, sulle proposte di variazione dei luoghi di riunione degli elettori fatte dall'Ufficiale Elettorale / Commissione-Ufficiale elettorale comunale (art. 38, terzo comma)
Due giorni prima del giorno della elezione	Il Sindaco porta a conoscenza del pubblico, con manifesto, variazioni dei luoghi di riunione approvate in via d'urgenza dalla Commissione Circondariale (art. 38, quarto comma)
Fino al secondo giorno antecedente a quello delle elezioni	La Commissione Circondariale, qualora accerti l'esistenza d'errori materiali di scritturazione od omissioni di nomi di cittadini regolarmente iscritti nelle liste generali, apporta le occorrenti variazioni alle liste sezionali. Delle variazioni eseguite dà notizia al Sindaco affinché provveda ad informarne i presidenti delle sezioni interessate (art. 40, ultimo comma)
Sino alla chiusura della	Possono essere ammessi al voto quei cittadini che al blocco delle liste

votazione	<p>elettorali non si trovano inseriti, pur avendone diritto, per svariati motivi, nelle liste elettorali. Queste persone, compresi coloro che sono in possesso di una sentenza del Tribunale che li dichiara elettori, devono, comunque, fare domanda per essere ammessi al voto.</p> <p>Se tale diritto viene accertato dall'Ufficio con i dovuti documenti (estratto, penale e risultanze Questura), si invia il tutto alla Commissione Elettorale Circondariale che, convocata d'urgenza, concede l'autorizzazione e dà mandato al Sindaco di predisporre l'ammissione al voto. Entro 30 giorni dalla data della consultazione il Responsabile dell'Ufficio Elettorale provvederà al regolare inserimento nelle liste degli elettori.</p>
-----------	--

BIBLIOGRAFIA

GIANNINI M.S., *Manuale di diritto Amministrativo*, Milano, Volume I, 1970.

CASSETTA E., *Manuale di diritto Amministrativo*, Milano, 2015, Giuffrè, 2015.

COSTANTINI S., *Guida per l'Ufficio Elettorale*, Rimini, Maggioli, 2008, II ed.

MAGGIORA E., *Guida alle Elezioni Comunali*, Lo Stato Civile Italiano, Minerbio, Sepel, agg. 2016.

MERCURIO V., *Il Responsabile del Servizio Elettorale, dopo la legge finanziaria 2008 è Ufficiale Elettorale?* in *Lo Stato Civile Italiano*, pag. 126, Minerbio, febbraio 2008

SCOLARO S. - MERCURIO V., *Il Servizio Elettorale*, Rimini, Maggioli, 2004.

ZUCCOTTI A. – COASSIN U., *Manuale pratico per l'Ufficio Elettorale*, Rimini, 2018, II ed.

MINISTERO INTERNO, Pubblicazione n. 1/2018

GIURISPRUDENZA

- Consiglio di Stato, Adunanza generale, parere 31 agosto 1967, n. 969
Consiglio di Stato, V Sezione, 28 gennaio 1972, n. 51
Consiglio di Stato, V Sezione, 24 marzo 1972, n. 218
Consiglio di Stato, V Sezione, 13 luglio 1973, n. 650
Consiglio di Stato, V Sezione, 19 dicembre 1980, n. 989
Consiglio di Stato, V Sezione, 4 dicembre 1981, n. 640
Consiglio di Stato, V Sezione, 5 settembre 1987, n. 531
Consiglio di Stato, V Sezione, 10 aprile 1991, n. 515
Consiglio di Stato, V Sezione, 6 luglio 1994, n. 732
Consiglio di Stato, V Sezione, 25 maggio 1998, n. 688
Consiglio di Stato, V Sezione, 11 febbraio 1999, n. 165
Consiglio di Stato, V Sezione, 28 marzo 1999, n. 344
Consiglio di Stato, V Sezione, 2 luglio 2001, n. 3607
Consiglio di Stato, V Sezione, 15 febbraio 2002, n. 928
Consiglio di Stato, V Sezione, 4 marzo 2002, n. 1271
Consiglio di Stato, V Sezione, 8 agosto 2003, n. 4587
Consiglio di Stato, V Sezione, 6 marzo 2013, n. 1354/1355
Consiglio di Stato, V Sezione, 11 maggio 2013, n. 2573/2575
Consiglio di Stato, III Sezione, 16 maggio 2016, n. 1984
Consiglio di Stato, III Sezione, 18 maggio 2016, n. 2073
T.A.R. di Puglia – Lecce 7 giugno 1977, n. 441
T.A.R. Marche, 24 gennaio 1979, n. 38
T.A.R. Campania, Napoli, V, 14 luglio 1992, n. 206
T.A.R. Veneto, II, 26 giugno 1993, n. 517
T.A.R. Lazio, II, 14 luglio 1993, n.790
T.A.R. Lazio, II, 15 luglio 1993, n. 834
T.A.R. Lazio, II, 7 agosto 1993, n. 948
T.A.R. di Abruzzo, Pescara, 5 novembre 1993, n. 537
T.A.R. di Abruzzo, Pescara, 23 maggio 1994, n. 319
T.A.R. Molise, 12 dicembre 1994, n. 332
T.A.R. Veneto, 17 gennaio 1995, n. 90
T.A.R. Abruzzo, Pescara, 20 luglio 1995, n. 261
T.A.R. Basilicata, 15 settembre 1995, n. 599
T.A.R. Veneto, 1 febbraio 1996, n. 90
T.A.R. Lazio, II, 28 ottobre 1997, n.1.688
T.A.R. Campania, Napoli, II, 1 dicembre 1997, n. 3210
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 5 novembre 1998, n. 563
T.A.R. Calabria, Reggio Calabria 28/01/1999, n. 48
T.A.R. Umbria, 14 luglio 1999, n. 632
T.A.R. Emilia Romagna, Parma, 26 novembre 1999, n. 786
T.A.R. Lombardia, Brescia, I, 25 gennaio 2018, n. 105
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 27 febbraio 1954, n. 18

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 29 gennaio 1966, n. 38

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 11 febbraio 1986, n. 3

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, 26 aprile 1996, n. 90

T.A.R. Sicilia, Catania, 30 luglio 1985, n. 972

T.A.R. Sicilia, Catania, I, 8 maggio 2002, n. 827

T.A.R. Sicilia, Palermo, II, 14 luglio 2003, n. 2097

T.A.R. Sicilia, Sezione II, 22 maggio 2017, n. 1366

Circolare 9 aprile 1998, n. 17 Ministero dell'Interno

ELENCO DEI QUADERNI PUBBLICATI

Anno 2007

- n. 1 - E. D'Aristotile : Il Patto di Stabilità
- n. 2 - E. D'Aristotile : Il rendiconto della gestione
- n. 3 - E. D'Aristotile: La rimodulazione dei prestiti della CC.DD.
- n. 4 - A. Di Filippo: Il personale nella Finanziaria 2007
- n. 5 - A. D'Alessandri: La responsabilità amministrativa e contabile nell'ente locale
- n. 6 - N. Cinosi: IVA e IRAP negli enti locali. Caratteristiche e dichiarazione
- n. 7 - N. Parmentola: Governance e territorio. Le politiche per lo sviluppo locale
- n. 8 - M. Collevocchio: Verso la Carta delle Autonomie. Il ddl n. 1464 all'esame del Senato
- n. 9 - D. Angiolelli: Analisi dei costi. Un caso pratico

Anno 2008

- n. 1 - Maria Concetta Rosati: Avalimento nei contratti pubblici. Alcune considerazioni
- n. 2 - Agostino Bultrini: Privacy ed Enti Locali: l'uso degli strumenti informatici a prova di riservatezza
- n. 3 - M. Russo & G. Di Pangrazio: Trasparenza ed etica nella p.a.: due esempi. Il Difensore Civico nella Regione Abruzzo - Il Codice di Autodisciplina degli Enti Locali
- n. 4 - Argentino D'Auro: Riscossione coattiva: tributi ed altre entrate degli Enti Locali
- n. 5 - Paolo Braccini: Balanced Scorecard negli Enti Locali
- n. 6 - Giuseppe Leopizzi: Profili amministrativi di responsabilità nell'ente locale
- n. 7 - Stefano Barera: Il condono erariale alla luce della giurisprudenza costituzionale
- n. 8 - Matteo Barbero: Federalismo fiscale: stato dell'arte e prospettive future
- n. 9 - Argentino D'Auro: La partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale
- n. 10 - E.D'Aristotile & M. Marafini: Il Patto di stabilità 2009 dopo la Legge 6 agosto 2008, n. 133
- n. 11 - Marcello Collevocchio: Il promotore finanziario nel Codice dei contratti pubblici

Anno 2009

- n. 1 - Roberto Mastrofini: Dismissioni e valorizzazioni di patrimonio immobiliare pubblico nell'art. 58 della legge 6 agosto 2008
- n. 2 - Marcello Faviere: La sicurezza negli appalti di forniture e servizi: il DUVRI e non solo. Considerazioni sulla gestione delle procedure di gara e dei contratti
- n. 3 - Achille D'Alessandri: Il controllo collaborativo della Corte dei Conti
- n. 4 - Carlo Amoroso: Affidamenti in house providing e alle società a capitale misto pubblico-privato
- n. 5 - Vincenzo Angeloni: La certificazione ambientale degli enti locali. UNI EN ISO 14001, EMAS
- n. 6 - Matteo Barbero : Verso il federalismo fiscale. Una prima analisi della Legge Calderoli
- n. 7 - Arturo Bianco: Gli errori della Contrattazione Decentrata
- n. 8 - Stefano Barera: Manuale dei congedi parentali per i dipendenti degli Enti Locali
- n. 9 - Roberta Guastaveglia & Michela Niccacci: Fondo del salario accessorio per il personale del Comparto Regioni - Enti Locali
- n. 10 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Dall'Ordinamento al Codice delle Autonomie Locali

Anno 2010

- n. 1 - Giunio Faustini: Il Governo dei Servizi pubblici tra la Legge Giolitti e il Decreto Brunetta: oltre cento anni di riforme incompiute
- n. 2 - Marcello Faviere & Giuseppe Tomasino: Le società pubbliche ed il procedimento amministrativo: nuove prospettive per un controverso rapporto dopo l'ultima riforma della Legge n. 241/1990
- n. 3 - Patrizio Belli & Nicola Cinosi: Appunti di approccio alla "governance territoriale"
- n. 4 - Argentino D'Auro: Fiscalità territoriale e decentramento catastale
- n. 5 - *speciale* - E. D'Aristotile & M. Marafini: Il Patto di Stabilità 2010

- n. 6 - Mario Collevicchio: Il Direttore Generale dei Comuni e delle Province
- n. 7 - Gianfranco Buttarelli: Il partenariato pubblico - privato nella governance dell'ente locale
- n. 8 - Fabio Amatucci: Il leasing immobiliare per la realizzazione di investimenti pubblici
- n. 9 - E.D'Aristotile & G.Profenna: La rimodulazione dei prestiti 2010 della Cassa Depositi e Prestiti
- n. 10 - Anna Maria Coppola: Il controllo di regolarità amministrativa negli enti locali

Anno 2011

- n. 1 - Matteo Barbero: La territorializzazione del Patto di Stabilità interno
- n. 2 - Stefano Barera: Le relazioni sindacali negli enti locali dopo il D.Lgs. n. 150/2009
- n. 3 - Stefano Usai: Le acquisizioni in economia di beni e servizi nel regolamento attuativo del Codice degli appalti
- n. 4 - Matteo Barbero: Il nuovo Federalismo municipale: un'analisi a prima lettura
- n. 5 - Giuseppe Leopizzi: I cittadini comunitari ed extracomunitari a confronto: profili giuridici e conseguenze alla luce delle disposizioni della Legge n. 94/2009
- n. 6 - Argentino D'Auro: Gli strumenti di attuazione del Federalismo fiscale municipale
- n. 7 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Il sistema delle camere di commercio nello sviluppo locale
- n. 8 - Marco Morgione: I delitti di concussione e corruzione nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
- n. 9 - Marco Giuri & Michele Morriello: Responsabilità e sicurezza nelle società partecipate
- n. 10 - Patrizia Cartone: I procedimenti di autorizzazione degli impianti di energia rinnovabile

Anno 2012

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Lo Statuto delle imprese & the Small Business Act
- n. 2 - Stefano Usai: Percorsi giurisprudenziali in tema di appalti pubblici
- n. 3 - Ebron D'Aristotile: Il Patto di stabilità 2012 dei Comuni e delle Province
- n. 4 - M. Cristina Colombo: La responsabilità ambientale: inquadramento normativo e casi problematici
- n. 5 - E.D'Aristotile & G.Profenna: L'operazione straordinaria di trasformazione dei prestiti Cassa DD.PP. 2012
- n. 6 - Nicola Parmentola: Cultura e sviluppo locale
- n. 7 - Manuela Galassi: La trasparenza nella disciplina dei contratti pubblici
- n. 8 - Manuela Galassi: L'accesso nella disciplina dei contratti pubblici
- n. 9 - G. Buttarelli & I. Buttarelli: La fattibilità nella pianificazione, programmazione e esecuzione delle opere
- n. 10 - Marco Morgione: La tutela legale per amministratori e dipendenti degli enti locali
- n. 11 - Stefano Barera: Il procedimento disciplinare negli enti locali
- n. 12 - N. Cinosi & M. Stopponi: Cenni sull'IVA degli Enti locali ante D.L. n. 83/2012

Anno 2013

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: Nuove tipologie di controllo negli enti locali. Le novità dopo le leggi sui controlli
- n. 2 - Argentino D'Auro: La partecipazione dei Comuni con le Agenzie fiscali all'accertamento dei tributi erariali
- n. 3 - Matteo Barbero: Il Fondo "anti-default" e gli interventi a favore degli enti dissestati
- n. 4 - Nicola Parmentola: Governance delle infrastrutture a livello locale
- n. 5 - Mattia Casati: Il subappalto quale strumento di partecipazione e di esecuzione dei lavori pubblici: tra limitazioni e libertà d'impresa
- n. 6 - Giuseppe Leopizzi: La valutazione delle performance dei dirigenti nella programmazione e controllo dell'ente locale
- n. 7 - Alessandra Leonardi: La tassatività delle cause di esclusione da una pubblica gara: applicazioni operative in un piccolo comune
- n. 8 - Ebron D'Aristotile: I debiti degli enti locali. Ricognizione, certificazione, interessi e costi per ritardati pagamenti
- n. 9 - Maria Cristina Colombo: Il servizio di pubblica illuminazione: inquadramento normativo e procedure di affidamento
- n. 10 - Antonio Meola: Controlli di regolarità amministrativa e direttive, strumenti per la legalità e l'efficienza

degli EE. LL.

- n. 11 - Stefano Usai: Il danno da ritardo nel procedimento amministrativo
- n. 12 - Domenico Mastrangelo: Trasparenza e Pubblica amministrazione

Anno 2014

- n. 1 - Vincenzo Tomenzi: Prima quota retributiva della pensione. Alcune considerazioni sulla retribuzione contributiva e pensionabile alla data di cessazione dal servizio
- n. 2 - Salvio Biancardi: Procedimento amministrativo e diritto di accesso. I recenti aggiornamenti legislativi e giurisprudenziali
- n. 3 - G.S. Alemanno: La relazione dell'Unione Europea sulla lotta alla corruzione - Il Piano Anticorruzione dell'A.N.AC
- n. 4 - M.C. Colombo & R. Ragozzino: L'espropriazione sine titulo: evoluzione dell'istituto della c.d. acquisizione sanante
- n. 5 - Stefano Usai: Gli appalti pubblici nella nuova direttiva comunitaria n. 24/2014
- n. 6 - Marco Morgione: I diritti di accesso di cui alla L. 241/90 ed al D.Lgs. 33/13. Differenze. Cosa dice la giurisprudenza
- n. 7 - G.S. Alemanno: Il Federalismo Fiscale in Prospettiva: l'Audizione della Corte dei conti in Commissione Parlamentare
- n. 8 - Arturo Bianco: L'applicazione delle nuove norme sul personale – D.L. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014
- n. 9 - AA.VV.: Dalle Riviste di Paweb: pareri della Corte dei Conti e sentenze varie (maggio - ottobre 2014)
- n. 10 - Vincenzo Tomenzi: Maggiorazioni del servizio utile a pensione dopo la cooperazione internazionale allo sviluppo

Anno 2015

- n. 1 - Giuseppe Salvatore Alemanno: L'Unione dei comuni quale modello concreto di autonomia locale
- n. 2 - Argentino D'Auro: Lo stato dell'arte della riscossione dei tributi locali dopo l'approvazione della delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23)
- n. 3 - A. Fabiani & P. Belli: DURC, adempimenti e flussi di lavorazione
- n. 4 - P. Monea & U. Nucara: Il conferimento degli incarichi dirigenziali nelle Regioni e nei Comuni
- n. 5 - Pasquale Bitonto: Il Sistema di performance management e il suo coordinamento con il Sistema di prevenzione della corruzione (La sperimentazione della Provincia di Ancona)
- n. 6 - Domenico Mastrangelo: Trasparenza e disabilità
- n. 7 - Stefano Usai: La nuova fattispecie di soccorso integrativo. La norma, le considerazioni dell'ANAC e della giurisprudenza. Gli aspetti pratici
- n. 8 - Marco Morgione: Le procedure esecutive contro gli enti locali
- n. 9 - A. Leonardi & R. Guida: Gli oneri di sicurezza aziendali negli appalti di lavori
- n. 10 - M. Lo Franco: Pagamenti elettronici. Nodo dei pagamenti AgID - Come cambiano i pagamenti on line nella PA

Anno 2016

- n. 1 - Redazione Paweb: Legge di stabilità 2016. Testo ufficiale della Legge 28 dicembre 2015, n. 208
- n. 2 - A. Azzariti: Gli affidamenti in house verso il recepimento delle Direttive UE 23, 24 e 25 del 2014
- n. 3 - G. S. Alemanno: La riorganizzazione della Pubblica Amministrazione
- n. 4 - Stefano Maria Sisto: Lo scioglimento dei consigli comunali per infiltrazione mafiosa
- n. 5 - Salvio Biancardi: Accesso agli atti amministrativi. I singoli campi di applicazione della disciplina
- n. 6 - G. S. Alemanno: Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni: osservazioni e note
- n. 7 - M. V. Tarantino: La promozione delle attività culturali nelle Pubbliche amministrazioni
- n. 8 - Giuseppe Leopizzi: La responsabilità dirigenziale nel nuovo sistema dei controlli interni
- n. 9 - G. S. Alemanno: The Freedom of Information Act. Lettura del D.Lgs. n. 33/2016 come ricostruito dal D.Lgs. n. 97/2016
- n. 10 - Maria Cristina Colombo : Servizi sociali e procedure di appalto. La disciplina vigente e gli scenari futuri per il terzo settore
- n. 11 - Argentino D'Auro: Catasto: una riforma incompiuta

n. 12 - D. Mastrangelo & D. Lomazzo: White list e controlli antimafia negli appalti pubblici

Anno 2017

- n. 1 - Marco Lo Franco: Best Practice. Come ottimizzare gli Uffici delle entrate e Ragioneria - Raccolta schede
- n. 2 - Eugenia Materia: I debiti fuori bilancio: una componente centrale del fenomeno della corruzione
- n. 3 - G. S. Alemanno : L'accesso civico generalizzato: caratteristiche, differenze e funzioni
- n. 4 - Mattia Casati: I motivi di esclusione dell'art. 80 del Nuovo Codice degli appalti - aggiornato al Decreto correttivo
- n. 5 - Salvio Biancardi: Le procedure negoziate sotto soglia alla luce del nuovo Codice dei contratti e del Decreto correttivo
- n. 6 - M. C. Colombo: La patologia del contratto di appalto pubblico: i possibili rimedi
- n. 7 - G. S. Alemanno : La redazione tecnica e stilistica degli atti amministrativi
- n. 8 - Stefano Usai: Il soccorso istruttorio specificativo ed integrativo nel D.Lgs. n. 50/2016 dopo il correttivo
- n. 9 - Ebron D'Aristotile: Il Fondo pluriennale vincolato. Modalità di contabilizzazione nel bilancio finanziario gestionale
- n. 10 - Daniela Di Stefano: Il personale delle società partecipate e la Riforma Madia

Anno 2018

- n. 1 - Redazione Paweb: Legge di bilancio 2018. Le norme di interesse per gli enti locali
- n. 2 - Salvio Biancardi: Il RUP negli appalti di servizi e forniture alla luce delle recenti novità normative – Parte I
- n. 3 - Alessandro Ghionni: La disciplina del pareggio di bilancio 2018/2020
- n. 4 - Domenico Lomazzo: La Commissione di gara tra nuova disciplina normativa e profili giurisprudenziali
- n. 5 - Salvio Biancardi: Il RUP negli appalti di servizi e forniture alla luce delle recenti novità normative – Parte II
- n. 6 - G. S. Alemanno: La Privacy nel Regolamento dell'Unione Europea 2016/679
- n. 7 - Massimiliano Trudu: I conguagli e i crediti inesigibili nella TARI

Riviste online



Una collana di riviste periodiche dal taglio estremamente pratico che godono di ampia diffusione, dedicate all'approfondimento operativo delle principali novità relative all'amministrazione dell'ente, alla gestione del personale, alla finanza e ai tributi, alla gestione completa degli appalti pubblici. I bollettini sono inviati a tutti gli abbonati tramite e-mail o in abbonamento postale cartaceo una volta al mese, ma è disponibile in ogni momento la consultazione on-line di tutte le recensioni pubblicate

